

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

CAF CISAL S.R.L.

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del

INDICE

PARTE GENERALE

1 IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001

1.3. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

2 FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Funzione e principi del Modello

2.2. Modello e Codice Etico della società

2.3. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

3.2. *Reporting* nei confronti degli Organi Societari

3.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

3.3.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi (*whistleblowing*)

3.3.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

4. FORMAZIONE ED INFORMATIVA

4.1. Formazione del personale

4.2. Informativa a collaboratori e partner ed alle società controllate

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

5.2. Sanzioni nei confronti di dirigenti, dipendenti, procuratori, delegati e subdelegati di funzioni

5.3. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione, dell'Organismo di Vigilanza, degli Amministratori Delegati e dei soci

5.4. Sanzioni nei confronti dei terzi

PARTE SPECIALE

I. Premessa

II. Regole "generali di condotta"

III. Struttura della Parte speciale

Parte speciale “A”

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (Artt. 24 - 25 - *25decies* D.lgs. 231/2001).

Parte speciale “B”

Reati societari (art. *25ter* D.lgs. 231/2001).

Parte speciale “C”

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. *25octies* D.lgs. 231/2001).

Parte speciale “D”

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. *25septies* D.lgs. 231/2001).

Parte speciale “E”

Delitti informatici ed in materia di violazione del delitto di autore (art. *24bis* - *25nonies* D.lgs. 231/2001).

Parte speciale “F”

Delitti di criminalità organizzata (art. *24ter* D.lgs. 231/2001).

Parte speciale “G”

Reati ambientali (art. *25undecies* D.lgs. 231/2001).

Parte speciale “H”

Reati Tributarî (art. *25quinqüesdecies* D.lgs. 231/2001).

Parte speciale “I”

Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (artt. *25quinqüies* e *25duodecies* D.lgs. 231/2001).

PARTE GENERALE

PREMESSA.

Denominazione: CAF CISAL S.R.L.

Sede legale: Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B – 00187- ROMA

Partita Iva: 044052721004

C.F.: 044052721004

Iscrizione al R.E.A. di CCIA DI ROMA n. 767188

PEC: cafaisal@pec.it

CAF CISAL S.R.L. (di seguito anche “Società”) è una Società a responsabilità limitata che ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale - prevista dall’art. 34 del d.lgs. 490/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei titolari dei redditi da lavoro e assimilati, e degli altri soggetti previsti dalla legge, nonché delle ulteriori attività concesse dalla legge ai CAF, anche in materia di prestazioni agevolate.

Tale attività viene, dunque, erogata non solo nei confronti degli iscritti alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (di seguito CISAL), bensì anche nei confronti di tutti i lavoratori ed i pensionati, che ne facciano richiesta, ai quali viene fornita assistenza e consulenza qualificata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali. A tal fine, CAF CISAL S.R.L. risulta iscritta nell’elenco dei Centri di Assistenza Fiscali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

La società ha, altresì, per oggetto, lo svolgimento delle attività di fornitura di *software* e *hardware*, macchine per uffici e relativa assistenza, nonché l’assistenza in materia informatica, la elaborazione elettronica dei dati, la compilazione ed elaborazione dei modelli fiscali per conto di terzi, i servizi di formazione professionale, i servizi di telematica, robotica, altri servizi connessi all’informatica, la organizzazione di convegni, il noleggio di macchinari ed attrezzature per ufficio, inclusi gli elaboratori, gli studi di mercato e sondaggi di opinioni.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, utili e/o necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, nonché quelle finanziarie ad esclusione dell’attività di raccolta del risparmio e di tutte le attività di cui all’articolo 1 Decreto Legislativo n. 385/1993.

Il CAF CISAL agisce su tutto il territorio nazionale avvalendosi di una rete di soggetti che operano in regime di convenzione con la Società. Tali soggetti possono essere società di servizi, professionisti abilitati, oppure centri di raccolta gestiti da iscritti o federazioni aderenti.

Attualmente, l'Organo amministrativo della Società è costituito da un Consiglio di Amministrazione e da un Presidente (Massimo Blasi), il quale ha la legale rappresentanza della Società. Vi è poi un Revisore Unico (dott.ssa Angela Patrizia Perillo).

La Società ha un socio unico (la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) che detiene il 100% del capitale sociale.

Per una più completa individuazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale, così come per la forma amministrativa adottata dalla Società, si rinvia alla visura camerale, come tempo per tempo eventualmente aggiornata.

Parimenti, ai fini della puntuale individuazione della struttura organizzativa della Società, si rinvia al relativo all'organigramma ed alle disposizioni organizzative come tempo per tempo vigenti.

1. IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Il Decreto legislativo 231/2001.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito denominato anche il “Decreto 231”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento giuridico del nostro paese un sistema di responsabilità amministrativa degli Enti per gli illeciti dipendenti da reato.

L’emanazione del Decreto 231 si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli “*enti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche solo “enti”), ai sensi dell’art. 1 del Decreto 231.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta, tuttavia, taluni caratteri propri della responsabilità penale, essendo - in via esemplificativa - rimesso al Giudice Penale competente, l’accertamento dei c.d. “reati presupposto” e, in via ulteriore, essendo estese all’Ente le garanzie del processo penale.

Il testo originario, riferito ad una serie di reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno ampliato il novero degli illeciti, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa dell’Ente. Inoltre, la L. 146/06 prevede la responsabilità dell’Ente in caso di commissione di determinati reati (c.d. Reati Transnazionali).

La responsabilità dell’Ente sorge per effetto della commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto funzionale con l’Ente stesso, di uno dei reati specificamente individuati dal Decreto 231 quali c.d. reati presupposto.

La responsabilità dell’Ente può sussistere qualora i reati siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ai sensi dell’art. 5 del Decreto 231), mentre non è configurabile nel caso in cui l’autore degli stessi abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il rapporto funzionale che lega l’autore del reato alla persona giuridica può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto 231. Qualora l’autore del reato sia una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente, a carico di quest’ultimo è stabilita una presunzione di responsabilità.

Ciò in considerazione del fatto che la persona fisica in questione esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell’Ente.

In questo caso, infatti, l’Ente andrà esente da responsabilità solo ove ricorrano, cumulativamente, le seguenti circostanze (ai sensi dell’art. 6 del Decreto 231):

- adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- attribuzione del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione da parte di un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- mancanza di una situazione di omessa o insufficiente vigilanza da parte di simile organismo;
- le persone hanno commesso il reato, eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione.

Non sussiste analoga presunzione di responsabilità a carico dell'Ente, qualora l'autore del reato sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, sicché, in tal caso, il fatto del sottoposto comporta la responsabilità dell'Ente solo ove risulti che la sua realizzazione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Inosservanza, quest'ultima, la quale è esclusa laddove, prima della commissione del reato, l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati di quello della specie verificatosi.

In altri termini, la rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà diversamente a seconda che l'accadimento di interesse risulti ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto.

Nel primo caso, l'Ente non risponde solo se prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei predetti modelli ad un organismo dell'Ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione: ciò postula che le stesse abbiano ingannato la struttura nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale ovvero gli altri soggetti che concorrono con il vertice nella realizzazione delle attività "a rischio", aggirando mediante condotte frodatorie, falsificatrici, subdole ed oblique le regole contenute nel modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel secondo caso, la responsabilità discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che l'Ente avesse, prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Per ciò che concerne il considerevole profilo processuale relativo all'onere della prova, quindi, nel caso di un eventuale procedimento per accertare la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente, nella prima ipotesi - reato commesso da soggetto in posizione apicale - l'Ente dovrà dimostrare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'art. 6, comma 1, lettere da *a*) a *d*) del d.lgs. 231; mentre nella seconda ipotesi - reato commesso dai sottoposti - l'onere di provare la mancata adozione, ovvero la mancata attuazione del

modello organizzativo, ricadrà sull'accusa.

La responsabilità (amministrativa) dell'Ente è aggiuntiva alla responsabilità (penale) della persona fisica e non sostitutiva della stessa.

Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende la circostanza che l'Ente è chiamato a rispondere del reato anche quando l'autore del medesimo non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia (art. 8 D.lgs. 231/2001) - purché si accerti l'obiettivo realizzazione del reato stesso - non avendosi, in tali casi, alcuna "immutazione" del fatto generatore della responsabilità dell'Ente né del titolo della stessa, in quanto l'individuazione del possibile autore del reato non incide sulla natura e sull'ampiezza dell'accertamento incidentale in ordine all'esistenza dello stesso demandato al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla sola responsabilità dell'Ente.

Inoltre, l'Ente è responsabile anche in relazione a reati commessi all'estero (art. 4 D.lgs. 231/2001), purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto ed anche se nei confronti dell'autore viene pronunciata sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p.

La responsabilità penale della persona fisica, infatti, resta regolata dal diritto penale comune.

All'art. 9 (e ss.), il Decreto 231 prevede le seguenti sanzioni:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

In caso di accertamento della commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato, si applica sempre la sanzione pecuniaria per quote. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della singola quota è, invece, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, entro i limiti previsti dall'art. 10 del Decreto 231.

L'art. 12 del Decreto 231 prevede che l'importo della sanzione pecuniaria è ridotta se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Analogamente sono previste riduzioni della sanzione quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- oppure è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per quanto attiene alle sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 13 del Decreto 231, le stesse si applicano in relazione agli illeciti amministrativi, per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione qualora la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Non si applicano, invece, ove:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17 del Decreto 231).

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva ed è eseguita a spese dell'Ente (art. 18 del Decreto 231).

1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001.

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente (c.d. "reati presupposto") sono espressamente indicati nel Decreto 231 ed in taluni provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata:

- **indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni**

- pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/2001);
- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001);
 - **delitti di criminalità organizzata** (art. 24-*ter* D.lgs. 231/2001);
 - **peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili altrui, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione** (art. 25 D.lgs. 231/2001);
 - **falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-*bis* D.lgs. 231/2001);
 - **delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-*bis*.1 D.lgs. 231/2001);
 - **reati societari** (art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001);
 - **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (art. 25-*quater* D.lgs. 231/2001);
 - **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-*quater*.1 D.lgs. 231/2001);
 - **delitti contro la personalità individuale** (art. 25-*quinqies* D.lgs. 231/2001);
 - **reati di abuso di mercato** (art. 25-*sexies* D.lgs. 231/2001);
 - **reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro** (art. 25- *septies* D.lgs. 231/2001);
 - **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** (art. 25-*octies* D.lgs. 231/2001);
 - **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (art. 25-*octies*.1 D.lgs. 231/2001);
 - **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-*novies* D.lgs. 231/2001);
 - **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001);
 - **reati ambientali** (art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001);
 - **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001);
 - **razzismo e xenofobia** (art. 25-*terdecies* D.lgs. 231/2001);
 - **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-*quaterdecies* D.lgs. 231/2001);
 - **reati tributari** (art. 25-*quinguesdecies* D.lgs. 231/2001);
 - **contrabbando** (art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. n. 231/2001);
 - **delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-*septiesdecies* D.lgs. 231/2001);
 - **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-*duodevicies* D.lgs. 231/2001).

Inoltre, la Legge 146/2006, pur non operando un'ulteriore modifica nel corpo del D.lgs. 231/2001, ha esteso la responsabilità degli enti anche alle ipotesi di commissione dei c.d. *reati transnazionali*.

1.3 L'adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

Il **Modello Organizzativo** è l'insieme di regole, riportate nella Parte Speciale e nei Protocolli, sia di carattere comportamentale («*Principi di Comportamento*»), sia di controllo, il cui rispetto - nello svolgimento di attività nell'ambito dei **Processi a Rischio** - consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Il mancato rispetto da parte dei **Destinatari** dei Principi di Comportamento e delle modalità operative presenti nella Parte Speciale e nei Protocolli, nel Codice Etico e/o nella *Procedura Whistleblowing* è sanzionabile.

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero della responsabilità dell'Ente qualora lo stesso dimostri di aver posto in essere un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati (precetto), vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e aggiornandolo in funzione dell'evoluzione.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- istituire un Organismo di Vigilanza, dotato di specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio, che operi in modo continuativo affinché non si creino lacune nei sistemi di controllo, vigilando su adeguatezza ed efficace attuazione del Modello e curandone l'aggiornamento;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione “apicale”, l'Ente non risponde se dimostra:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo amministrativo, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;

- b) di aver affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui alla lettera b).

Lo stesso articolo 6, al comma secondo, chiarisce che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i suddetti modelli devono:

1. individuare le c.d. "aree a rischio" di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto riguarda invece i soggetti «sottoposti all'altrui direzione o vigilanza», l'articolo 7 del Decreto prevede che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La medesima disposizione, al comma 4, chiarisce che «l'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

A contrario, in caso di mancata adozione e/o efficace attuazione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti idonei dal giudice), l'Ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa.

Nella costruzione del presente modello, un punto centrale è dato dalla nozione di *rischio accettabile*, ove si pone il delicato problema di stabilire la tipologia e la quantità dei controlli preventivi da istituire per ridurre i rischi identificati nella prima fase di "mappatura" degli stessi ad un livello che possa considerarsi concretamente esigibile in relazione alla struttura ed alle attività dell'ente, che non può evidentemente essere "paralizzato" nella propria operatività da tali controlli. Sotto questo profilo, si muove dalla

distinzione tra reati dolosi, per i quali il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, e reati colposi, per i quali la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.lgs. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto 231 da parte dell'apposito organismo.

2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Funzione e principi del Modello.

La Società si dota del presente Modello 231 con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati riconducibili al Decreto 231 (c.d. reati presupposto) da parte di esponenti della Società medesima, apicali o sottoposti all'altrui direzione e, più in generale, al fine di garantire la correttezza dei comportamenti di tutti coloro che operano per conto della Società.

La predisposizione del Modello 231 è parte integrante, altresì, di tutte quelle iniziative, intraprese dalla Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine e del lavoro dei propri dipendenti.

La Società è infatti convinta che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per suo conto, affinché i medesimi tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalle normative di riferimento.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, la Società ha avviato un progetto di analisi che è stato effettuato nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare delle esimenti disciplinate dal Decreto 231, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto 231, mediante l'individuazione delle aree a rischio (c.d. *risk assessment*) e la "proceduralizzazione" delle attività e dei controlli (c.d. *risk management*).

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, oltre che in una sanzione disciplinare, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, da cui può derivare anche la responsabilità amministrativa della Società;
- ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, in quanto si tratterebbe in ogni caso di un comportamento contrario, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231.

Con riferimento alle tematiche individuate dal legislatore nel Decreto 231, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- valutazione del sistema di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- ad identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività dell'Ente (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;

- a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto 231, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione, tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno dell'Ente e a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal Decreto 231.

Al termine di un processo di codificazione delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, l'Ente ha individuato le procedure riferibili al Modello, enucleandole puntualmente nella c.d. parte speciale del Modello medesimo e calibrandole ai fini della prevenzione dello specifico rischio di commissione dei c.d. reati presupposto.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali - in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito dell'ente.

A tal proposito, occorre evidenziare come lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, posta in essere dal CAF CISAL S.R.L., sia puntualmente normata:

- da disposizioni di legge (quali, in via esemplificativa, quelle inerenti agli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto di cui al d.lgs. 241/1997);
- da convenzioni stipulate *ad hoc* tra il CAF CISAL S.R.L. e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- da convenzioni stipulate tra il CAF CISAL S.R.L. e gli Enti e/o i Professionisti a cui la Società affida direttamente l'erogazione di specifici servizi, in base alla previsione di cui all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164;

Le procedure e le regole di comportamento previste nel corpo del Modello sono elaborate in conformità e devono intendersi integrate con le disposizioni appena richiamate.

2.2. Modello e Codice Etico.

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano, altresì, con quelle del Codice Etico, in modo tale da creare un *corpus* di norme interne, che hanno lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, nonché di prevenire la commissione di reati.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico (**allegato I**) è strumento di portata generale ed esprime i principi generali di comportamento che la Società riconosce come propri e sui quali si richiama l'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi, per brevità, "CDA"), dei soci, dirigenti, dipendenti, procuratori, collaboratori, gruppi d'interesse o terzi che abbiano rapporti con la Società nonché di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della stessa;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

2.3. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello.

a) Adozione del Modello

CAF CISAL S.R.L. provvede ad adottare e ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo e il Codice Etico con deliberazione del CDA e successiva deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Alla luce della circostanza, espressamente prevista dalla norma (art. 6 d.lgs. 231/2001), secondo cui l'adozione del Modello costituisce atto di emanazione dell'organo amministrativo della Società, è rimesso al Consiglio di Amministrazione il dovere di recepire le istanze dell'Organismo di Vigilanza in merito all'aggiornamento dei principi contenuti nel Modello stesso, relative alle esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere, nonché l'approvazione di ogni misura necessaria a garantirne l'implementazione.

Viene inoltre conferito ad un organismo *ad hoc* l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza.

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall'art. 6, comma 1, lett. b) e d) del D.lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso. In base alle previsioni del Decreto, l'Organismo - al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento - è stato individuato in una struttura collegiale.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) risponde ai seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità ed onorabilità;
- continuità d'azione.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione, sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui l'Organismo di Vigilanza resta in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV possa esercitare quella funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello che lo stesso Decreto 231 richiede come condizione per l'esonero da responsabilità dell'Ente. Ciò comporta che la posizione assegnata all'OdV debba essere tale da garantire che questi possa assumere iniziative proprie in merito alle funzioni di controllo assegnategli in piena libertà, senza interferenze e/o condizionamenti esterni da parte di altri organi dell'Ente. A tal fine, è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell'Ente che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio sulle verifiche in ordine alle stesse. Inoltre, è opportuno che l'OdV non si trovi in posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale nei confronti degli altri organi sociali o dei terzi con cui la società intrattiene rapporti commerciali continuativi.

Professionalità e onorabilità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, sotto questo profilo, le Linee Guida Confindustria evidenziano come, per quanto possibile, occorra un bagaglio conoscitivo che riguarda in

particolare due campi: attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo (ad es., campionamento statistico; tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento; *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; elementi di psicologia; metodologie per l'individuazione di frodi); competenze giuridiche, in particolare in materia penale (conoscenza della struttura delle fattispecie comprese nell'ambito del catalogo dei reati presupposto previsto dal Decreto 231 e delle possibili modalità di realizzazione dei singoli reati).

Sotto il profilo della onorabilità, chi ricopre l'incarico di OdV non deve aver commesso in precedenza fatti che abbiano inciso sulla sua integrità e rispettabilità, quali l'aver riportato condanne penali definitive per reati presupposto o le altre ipotesi di seguito indicate come cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica.

Continuità d'azione

L'efficace attuazione di un modello articolato richiede che l'OdV operi stabilmente per lo svolgimento delle funzioni assegnategli e che abbia una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

Il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sull'efficacia dello stesso - in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto - nonché di garantire l'osservanza del Modello da parte dei destinatari e di curarne l'aggiornamento risulta dunque affidato ad un OdV a composizione collegiale costituito da tre membri, designati previa valutazione dei predetti requisiti e determinazione del compenso in misura fissa, unitamente al *budget* annuale di funzionamento.

L'OdV dura in carica tre anni con rinnovo, anche tacito, per ulteriori tre anni, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti sopra indicati, la nomina dei componenti dell'OdV e la relativa permanenza in tale carica è comunque condizionata dall'assenza delle seguenti cause di incompatibilità, che costituiscono motivo di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di membro dell'OdV.

Per quanto attiene ai requisiti di autonomia ed indipendenza:

- essere in rapporto di coniugio, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie nella Società o nelle sue controllate o collegate;
- essere titolare di deleghe o procure operative nella Società o nelle sue controllate o collegate.

Per quanto attiene alla onorabilità:

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una

pena che importi l'interdizione, anche temporanea, o la sospensione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;

- aver riportato condanne penali definitive (anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex artt. 444 ss. c.p.p.*) per i reati dolosi o colposi previsti nel Decreto 231 come reati presupposto;
- essere stato destinatario di applicazione, con provvedimento definitivo, delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Sotto il profilo della continuità d'azione:

- l'OdV, nell'assolvimento delle sue funzioni, ha libero accesso a tutti i dati/informazioni/atti/documenti della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo e può avvalersi del supporto e dei servizi di segreteria della Società nonché, all'occorrenza, di professionisti esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico o specialistico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti di riferire all'OdV stesso attraverso la redazione di apposita relazione;
- l'OdV provvede a disciplinare, mediante proprio regolamento, gli altri aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni che esso terrà con tutte le strutture aziendali, la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza contribuirà a:

- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale, mediante controlli delle attività stesse;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- verificare la coerenza degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma, sia nell'ambito delle responsabilità organizzative e gestionali definite, sia nell'ambito dei poteri conferiti dall'organo delegante;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse ad esso o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;

- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto e/o di efficace attuazione del Modello;
- coordinarsi con i vari responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'efficace attuazione del Modello (definizione e inserimento di clausole contrattuali, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- sollecitare le opportune modifiche al modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Tutti i verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché le segnalazioni ricevute e altri atti e/o documenti che l'Organismo ritenga di acquisire, sono conservati secondo le modalità stabilite dal medesimo OdV, con accesso riservato.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, nonché di tutelare l'attività di vigilanza svolta, l'OdV non può essere rimosso se non per giusta causa, mediante apposita delibera motivata approvata dal Consiglio di Amministrazione. A tal proposito, integrano - a titolo esemplificativo - motivo di revoca per giusta causa:

- il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello o nel regolamento dell'OdV;
- un grave inadempimento dei propri doveri, per come indicati nel Decreto 231 e/o nel presente Modello o anche nel Regolamento appositamente emanato dall'OdV;
- l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico della Società l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto 231;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come disciplinati nell'ambito del Modello o del regolamento dell'OdV.

In caso di revoca e in ogni altro caso in cui venisse a mancare l'OdV, ad esempio per morte o dimissioni, il Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente alla sua sostituzione.

3.2. *Reporting* nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- relazionare periodicamente sull'andamento del Modello, predisponendo, almeno

annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere;

- comunicare puntualmente e tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, eventuali segnalazioni pervenute inerenti a violazioni del Modello *ex* D.lgs. 231/2001;
- comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.

L'Organismo di Vigilanza può essere consultato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

Inoltre, l'OdV, ove richiesto, metterà a disposizione dei soci le relazioni dallo stesso predisposte, i verbali delle riunioni con gli organi societari e le comunicazioni/richieste/informazioni trasmesse o ricevute.

3.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti che possono esporre la Società al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'Ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti notificati da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto 231, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto 231;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema deleghe e dell'attribuzione delle singole funzioni previste dall'organigramma societario;
- eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare

- carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'Ente;
- comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Parte Speciale del Modello.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

A tal fine, l'OdV sarà dotato di apposita casella di posta elettronica, la quale dovrà essere portata a conoscenza degli organi societari e dei dipendenti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

La violazione dell'obbligo di riservatezza e le segnalazioni false effettuate con dolo o colpa grave determineranno l'applicazione delle sanzioni disciplinari, illustrate nel seguito del presente documento.

3.3.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi (*whistleblowing*).

Dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dell'OdV tutte le notizie relative alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto 231 in relazione all'attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta previste nel presente Modello.

In tale ottica, l'OdV agisce in sinergia con il gestore del canale whistleblowing attivato dalla Società, informato ai seguenti principi:

- le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto, nonché le anomalie o irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel presente Modello;
- in conformità a quanto previsto all'art. 6, comma 2-*bis*, d.lgs. 231/2001 e in linea con quanto stabilito nel Codice Etico, è garantita la possibilità ai soggetti apicali o sottoposti ai sensi dell'art. 5, comma 12, lett. *a*) e *b*), d.lgs. 231/2001, di inviare in forma scritta, anche anonima (*whistleblowing*), segnalazioni circostanziate, basate su elementi di fatto precisi e concordanti, aventi ad oggetto condotte illecite ai sensi del d.lgs. 231/2001 o, comunque, ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

- le segnalazioni, da chiunque ricevute, verranno raccolte ed archiviate dal responsabile del canale *whistleblowing* nel rispetto dei vincoli di riservatezza di cui al Reg. UE 679/2016 e al D.lgs. 196/2003 s.m.i.;
- il responsabile del canale *whistleblowing* valuterà in tempi ragionevoli le segnalazioni ricevute, incluse quelle anonime, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione verbalizzando l'esito delle attività d'indagine e motivando ogni scelta al riguardo;
- il medesimo dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- l'inoltro di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave, costituisce illecito disciplinare ai sensi del presente Modello, così come la mancata segnalazione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Lega, irregolarità, anomalie, violazioni o comportamenti comunque non in linea con i principi generali e/o le regole di condotta adottate nel Codice Etico e/o nel presente Modello;
- l'applicazione di misure ritorsive o discriminatorie nei confronti di chiunque, in buona fede, inoltri segnalazioni costituisce illecito disciplinare ai sensi del predetto Modello e, comunque, le corrispondenti misure vanno considerate come nulle, essendo a carico di chi le ha applicate l'onere di dimostrarne la natura non ritorsive o discriminatoria.

CAF CISAL S.R.L. si impegna, sin d'ora, a costituire un adeguato canale *whistleblowing*; nonché a conferire pubblicità al medesimo ed alla relativa procedura di segnalazione.

3.3.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società per i reati di cui al Decreto 231;
 - le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza nell'ambito aziendale;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
 - i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
 - le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero
- CAF CISAL S.R.L. – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – approvato in data

dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- la struttura organizzativa della Società, l'articolazione dei poteri con il sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società ed ogni loro successiva modifica;
- le osservazioni eventualmente formulate in ordine alla bozza di bilancio da parte del Collegio sindacale e/o della società di revisione, prima della sua approvazione definitiva;
- i prospetti riepilogativi relativi agli incarichi affidati alla Società a seguito di gare nazionali o internazionali o a trattativa privata;
- la documentazione relativa alla eventuale richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici o da parte di istituzioni europee;
- l'elenco periodico delle donazioni effettuate e delle rendicontazioni pervenute;
- le eventuali transazioni effettuate all'estero.

4. FORMAZIONE ED INFORMATIVA

4.1. Formazione del personale.

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, è stato definito uno specifico piano di comunicazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione (o, in via alternativa, un soggetto designato dal medesimo) si occupa di garantire che tutto il personale aziendale (dipendenti, dirigenti, collaboratori, consulenti, etc.), per quanto di specifica spettanza, sia periodicamente informato e formato sui principali contenuti e sulle modalità operative necessarie a garantire, nell'esercizio delle attività rispettivamente svolte a diverso titolo nell'interesse della Società, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e nell'allegato codice etico, nonché il rispetto della legalità.

L'attività formativa è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni ed alle responsabilità rivestite dai singoli destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo nel cui ambito gli stessi operano.

L'attività di formazione è obbligatoria ed è adeguatamente documentata. L'OdV controlla che sia garantito un costante aggiornamento dell'attività di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei contenuti formativi.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche

e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei Soggetti Delegati, in collaborazione con il RSPP, predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/ funzioni in materia di sicurezza.

4.2. Informativa a collaboratori e *partner*.

Ai soggetti esterni all'Ente (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dall'Ente in conformità al Modello ed al Codice Etico. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali.

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. *e*), e 7, co. 4, lett. *b*) del Decreto 231, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei destinatari, rappresenta infatti un requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo. Le regole previste nel Modello sono assunte dall'Ente in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Società stessa incombe; pertanto, l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto 231. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i destinatari abbiano posto in essere una violazione esclusivamente dei principi sanciti dal Modello, che non concretizzi tuttavia un reato ovvero non determini la responsabilità diretta dell'Ente.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto 231 l'Ente ha integrato il sistema disciplinare previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Con ciò provvedendo ad adeguare e ad aggiornare il sistema vigente al disposto normativo del citato Decreto 231.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto 231 viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che deve essere informato in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle

stesse.

L'accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

In particolare, il presente sistema disciplinare si ispira ai principi generali esposti di seguito:

a) specificità di illeciti e sanzioni.

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica societaria e/o della posizione e/o delle competenze nella società del soggetto, e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, la violazione delle regole di condotta indicate nel Codice Etico e/o nel presente Modello e in particolare:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- l'inosservanza delle procedure aziendali e delle regole previste nel presente Modello in tema di donazioni, omaggi o comunque liberalità;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nelle ispezioni;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione aziendale;
- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in azienda;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della Società oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e senza relativa archiviazione;

- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica aziendale senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla prevenzione dei reati;
- la mancata osservanza delle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

b) proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni.

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- 3) se la violazione riguarda procedure aziendali e/o regole previste nel presente Modello in tema di donazioni;
- 4) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza nell'azienda, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 5) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla Società, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 6) la posizione del soggetto rispetto alla società (organo societario, apicale, sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, terzo);
- 7) gli effetti sul rapporto fiduciario con la Società;
- 8) il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel d.lgs. 231/2001;
- 9) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.);

c) applicabilità a tutti (organi societari, soggetti apicali, sottoposti e terzi)

Sono soggetti sottoposti al sistema disciplinare di cui al presente Documento descrittivo del Modello i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con l'Ente, nell'ambito dei rapporti stessi. Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla

sicurezza sul lavoro, sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i soggetti che abbiano responsabilità specifiche definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché dal Modello.

d) tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare:

- nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Soci l'esercizio del potere disciplinare spetta all'Assemblea dei soci;
- nei confronti dell'OdV e di eventuali dirigenti o procuratori speciali, nonché di sottoposti (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi, l'esercizio del potere disciplinare spetta al Consiglio di Amministrazione.

Salva l'ipotesi in cui si tratti di violazione allo stesso contestata, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare.

e) pubblicità e trasparenza

Del presente sistema disciplinare viene data pubblicità attraverso l'affissione in luoghi accessibili a tutti presso la sede della società e viene garantita la presa visione ed accettazione: da parte degli organi societari, mediante l'approvazione del presente Modello organizzativo; da parte dei terzi, mediante apposite clausole contrattuali.

5.2. Sanzioni nei confronti di dirigenti, dipendenti, procuratori, delegati e subdelegati di funzioni

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal presente Modello ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare della Società e dalle procedure previste dal Regolamento CISAL.

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari **conservativi** (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione per non più di cinque giorni, trasferimento, adibizione ad altra funzione senza demansionamento)

e provvedimenti disciplinari **risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- 1) incorre nei **provvedimenti disciplinari conservativi** colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni al proprio superiore gerarchico o all'OdV, ecc.), dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale. In particolare, si applica:
 - **il biasimo verbale**, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
 - **il biasimo scritto**, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;
 - **revoca della procura** (ove si tratti di procuratori) o **della delega /subdelega di funzioni** (ove si tratti, rispettivamente, di delegati, subdelegati o procuratori ex art. 16, d.lgs. 81/2008);
 - **la multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo, che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;
 - **la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 5**, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge:
 - a) oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno alla Società;
 - b) costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento;
 - c) integrino violazione delle norme del Codice Etico;
- 2) incorre **nei provvedimenti disciplinari risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) colui che:
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore;
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento

palesamente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;

- violi il segreto aziendale;
- commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

5.3. Sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo, degli Amministratori Delegati, ove nominati, e dei soci

Salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità *ex art.* 2392 c.c., in caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori, l'assemblea dei soci potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito, le seguenti sanzioni disciplinari:

- **richiamo formale o scritto;**
- **revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure;**
- **diminuzione della retribuzione o dei compensi;**
- **decadenza o sospensione dalla carica** per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;
- **revoca per giusta causa**

Salvo l'eventuale esercizio di un'azione risarcitoria per i danni subiti, in caso di violazione del presente Modello da parte dei soci, l'assemblea potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito, le seguenti sanzioni disciplinari, cui i soci sono vincolati per effetto dell'approvazione del presente modello organizzativo:

- **richiamo formale o scritto;**
- **sanzioni pecuniarie** commisurate sulla base del valore nominale delle quote sociali;
- **l'esclusione del socio**

5.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, consulenti, revisori, etc.)

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con l'Ente, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dall'Ente.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "*outsourcing*", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che

- diano atto della conoscenza del Decreto 231 da parte dei terzi,
- richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso),
- disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.

PARTE SPECIALE

I. Premessa.

Ai fini di una corretta comprensione della Parte Speciale del presente Modello organizzativo va premesso che la mappatura dei rischi (cd. *risk assessment*) è stata tracciata secondo il c.d. criterio del “rischio accettabile”.

Pertanto, si è ritenuto di potere escludere dall’elenco delle tipologie di rischio, le seguenti fattispecie in quanto, date le attività svolta dalla Società, il rischio che queste possano essere commesse nell’interesse o a vantaggio della Società, da soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001) e/o da sottoposti all’altrui direzione e vigilanza (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001) appare del tutto trascurabile o, comunque, “accettabile” ai sensi delle citate Linee Guida di Confindustria:

- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di cui all’art. 2. L. 23/12/1986, n.898 (art. 24 d.lgs. 231/2001);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 24**bis**, d.lgs. 231/2001)
- sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste all'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 10; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 24**ter** d.lgs. 231/2001);
- reati in materia di marchi e segni distintivi e delitti contro l’industria e il commercio (artt. 25**bis** e 25**bis** 1 d.lgs. 231/2001);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 25**ter**, d.lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile (art. 25**quinqies** d.lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25**quater** 1 d.lgs. n. 231/2001);
- reati contro la personalità individuale e impiego dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (artt. 25**quinqies** e 25**duodecies** d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25**nonies** d.lgs.231/2001), salvo il reato di cui all’art. 171**bis** della L. 22 aprile 1941, n.633;
- reati finanziari (art. 25**sexies**, d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di xenofobia e razzismo (art. 25**terdecies** d.lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25**quaterdecies** d.lgs. 231/2001);
- delitti di contrabbando (art. 25**sexiesdecies** d.lgs. n. 231/2001).

II. Regole generali di condotta:

A tal fine - oltre a quanto indicato nella parte generale del modello, nel codice etico, nonché nel corpo delle specifiche regole di condotta stabilite per ogni singola “Parte Speciale” (da “A” a “I”) e delle relative procedure aziendali (per come ivi, esplicitamente o implicitamente, richiamate e tempo per tempo vigenti) - tutti coloro che, a diverso titolo, agiscono nell’interesse della Società nell’ambito di tutte le aree di rischio considerate nel presente Modello devono:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato “a rischio” o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- qualora vengano a conoscenza di operazioni o comportamenti sospetti o da segnalare, darne tempestivamente notizia tramite l’apposito canale *whistleblowing* e trasmettere ogni documentazione pertinente e informazione utile;
- rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, per quanto applicabili alle attività rispettivamente svolte nell’interesse della Società medesima;
- mantenere una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- garantire l’applicazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve ricadere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, esegue operativamente o controlla;
- garantire una chiara definizione dei poteri e delle responsabilità aziendali, secondo un organigramma predeterminato, al quale deve essere assicurata un’adeguata forma di pubblicità all’interno dell’azienda;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo da parte degli organi a ciò deputati;
- evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d’interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme;
- comunicare ogni situazione di potenziale o effettivo conflitto d’interesse al proprio superiore gerarchico e all’OdV, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione;
- effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalle procedure interne, dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di

Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;

- garantire la rintracciabilità e registrazione di ogni transazione e operazione (anche di controllo, autorizzazione e/o supervisione) ed archiviare la relativa documentazione in modo da poterne ricostruire il processo di autorizzazione, decisione e svolgimento e/o renderne agevole l'accesso, la reperibilità, la verificabilità e il riesame;
- in relazione ad ogni acquisto di beni o servizi nell'interesse della Società, garantire una adeguata selezione dei fornitori sulla base di criteri di professionalità, affidabilità, esperienza, onorabilità o comunque reputazionali, salvi i casi in cui sussistano circostanze oggettive (connesse alla tipologia, alle modalità, alle tempistiche o alle condizioni dell'acquisto) tali da giustificare l'affidamento diretto ovvero la scelta *intuitu personae*, ferma restando la distinzione tra chi richiede l'acquisto segnalando la deroga e chi lo autorizza;
- procedere ad una periodica attività di controllo e verifica sull'efficienza organizzativa ed operativa, sulla qualità dei processi adottati e dei servizi erogati, nonché sull'evoluzione delle risorse umane e tecnologiche di CAF CISAL S.R.L.;
- conservare, con modalità tali da non poter essere modificati se non con apposita evidenza, i documenti riguardanti l'attività della Società nelle aree a rischio, garantendone l'accesso solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all'OdV.

III. Struttura della Parte Speciale

Ciò premesso, la presente parte del Modello è articolata in diverse "Parti Speciali" (da lett. "A" a lett. "I"), in corrispondenza dei singoli reati o gruppi omogenei di reati considerati "a rischio" per la Società, tra quelli previsti come presupposto per la responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'ultima "Parte Speciale" è, invece, costituita da un'apposita sezione dedicata ai processi sensibili ed alle relative procedure.

In particolare ogni Sezione (ad eccezione di quella relativa all'indicazione dei processi sensibili e delle relative procedure) contiene:

- 1) un **elenco dei singoli reati-presupposto** a rischio per la Società, con il testo delle relative disposizioni incriminatrici;
- 2) "**considerazioni specifiche**" riguardanti l'individuazione delle principali attività a rischio, delle possibili modalità di commissione dei reati, nonché dei corrispondenti "principi di comportamento";
- 3) la sintesi delle **attività a rischio** e l'indicazione delle corrispondenti **speciali regole di condotta a carattere preventivo** ad integrazione/specificazione, per quanto applicabili, di quelle:
 - previste dalla legge o da atti amministrativi;

- contenute nel Codice Etico;
- contenute nelle procedure/disposizioni organizzative aziendali come tempo per tempo vigenti.

PARTE SPECIALE

“A”

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

CAPITOLO A.1.

A.1. Criteri per la definizione di pubblica amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio.

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (inclusendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano, pertanto, qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di “Pubblica Amministrazione”, “Pubblici Ufficiali” e “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.1.1. Enti della Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato quale “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica, che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio: Ministeri; Camera e Senato; Agenzia delle Entrate; Magistratura ordinaria ed amministrativa);
- Regioni e Comuni;
- Società municipalizzate;
- Istituto Superiore della Sanità;
- Enti ospedalieri;
- Autorità di Vigilanza (quali, ad esempio: Banca d'Italia; Consob; AGCM);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL e ATS;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti e Ferrovie dello Stato);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza;
- SIAE;
- Autorità doganali;
- Ispettorato del lavoro

Fermo restando il carattere puramente esemplificativo dell'elenco appena riportato, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai

suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”, come espressamente disciplinate dalle relative disposizioni del codice di procedura penale.

A.1.2. Pubblici Ufficiali.

L’art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** *“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, precisando che è *“pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Il codice penale prevede tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall’art. 357 c.p., in quanto contraddistinte da caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione. Ed infatti:

- la funzione legislativa è l’attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l’attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali ed amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l’applicazione delle disposizioni di legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita ai sensi dell’art. 357 c.p., è un’attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad esempio, sindaco o assessore di un comune, componente di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, primari di enti ospedalieri ecc.);
- potere autoritativo, che comporta l’esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, appartenenti alle forze dell’ordine, i componenti delle commissioni di collaudo dei lavori eseguiti per un Ente pubblico, i funzionari delle Autorità di Vigilanza, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate ecc.);
- potere certificativo, vale a dire di redigere documentazione alla quale l’ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad esempio, notai).

Per fornire, infine, un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Si segnala, altresì, come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo avallato una concezione oggettivo-funzionale della nozione di pubblico ufficiale, in forza della quale è sempre necessario valutare le specifiche mansioni svolte dal soggetto, a prescindere dall'Ente di appartenenza e dalla circostanza che l'attività di quest'ultimo sia normata da disposizioni di diritto pubblico.

A.1.3. Incaricati di un pubblico servizio.

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 c.p., a norma del quale, *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

La definizione offerta dal legislatore risulta, dunque, ancorata a due ordini di criteri: uno positivo e l'altro negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - al pari della “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle Autorità di Vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'Autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti - anche di natura privata - che svolgono servizi pubblici, gli impiegati degli uffici pubblici.

CAPITOLO A.2.

A.2. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. ed alla fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

A.2.1. Reati di tipo corruttivo.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318, 320 E 321 C.P.).

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale (ovvero ai sensi dell'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio), per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri, riceva indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa.

Il legislatore, attraverso la L. 6 novembre 2012, ha eliminato ogni riferimento ad un atto di ufficio già compiuto o da compiere.

La norma in esame punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la cosiddetta corruzione per asservimento, ossia la generica ed indistinta messa a disposizione del pubblico agente, svincolata dal riferimento ad uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto del proprio ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista di un vantaggio indebito. Simile generica disponibilità deve, tuttavia, estrinsecarsi in atti non contrari ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, versandosi altresì nella distinta e più grave fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ARTT. 319, 319BIS, 320 E 321 C.P.).

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato, in relazione al requisito del compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, devono essere considerati tali sia gli atti illegittimi o illeciti (vale a dire vietati da norme imperative o contrastanti con le disposizioni dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando in radice il dovere d'imparzialità e piegando la propria discrezionalità ad interessi privati o comunque ad interessi eccentrici rispetto a quelli propri della Pubblica Amministrazione.

Per questa fattispecie di reato, la pena può essere aumentata - ai sensi dell'art. 319bis c.p. - qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata

l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Anche in questo caso, al pari dell'ipotesi di c.d. corruzione impropria, ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In tali ipotesi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Occorre evidenziare, infine, come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dal più grave delitto di concussione in quanto: nel primo caso tra corrotto e corruttore esistesse un accordo sinallagmatico paritetico diretto al conseguimento di un vantaggio reciproco; mentre, nel secondo caso, il privato subisce la condotta violenta o minacciosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, trovandosi pertanto in una posizione subordinata rispetto al medesimo.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319^{TER} C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), vengano poste in essere le condotte descritte agli artt. 318 e 319 c.p.

Si pensi al caso in cui un apicale ovvero un dipendente della Società corrompa un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario dell'Autorità Giudiziaria per favorire la Società medesima.

Preme evidenziare come il reato possa configurarsi a carico della Società, indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento, nel cui ambito la condotta corruttiva è posta in essere.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319^{QUATER} C.P.).

La presente fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale ha incorporato la vecchia fattispecie della concussione per costrizione e per induzione nelle due distinte fattispecie di concussione (art. 317 c.p.) e di induzione indebita (art. 319^{quater} c.p.).

Quest'ultima ipotesi di reato si configura (salvo che il fatto costituisca più grave reato) qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando delle proprie

qualità o dei propri poteri, inducano taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La disposizione in esame commina sanzioni sia a carico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, che induce il privato a dare o promettere utilità, sia a carico del privato, laddove questi ceda alle pressioni del pubblico amministratore. In quest'ultimo caso il regime sanzionatorio è più mite. In sostanza, nonostante in questo caso non sia comunque apprezzabile una situazione paritetica tra pubblico ufficiale e privato, anche quest'ultimo è chiamato a rispondere dell'illecito in quanto agisce in vista del conseguimento di un indebito vantaggio.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 commi 1 e 2 C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri ovvero a omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio, e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322BIS C.P.).

Sulla base del richiamo all'art. 322bis c.p., operato dall'art. 25 del Decreto 231, le fattispecie di reato di previste dagli articoli 314, 314bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o l'altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni

o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio, negli altri casi.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346BIS C.P.).

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319*ter* c.p., e nei reati di corruzione di cui all'art. 322*bis* c.p., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322*bis* c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Per altra mediazione illecita, si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322*bis* c.p. a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato, dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste, a sua volta, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La disposizione in esame è stata modificata nel senso appena riportato dall'art. 1 comma 1 lett. e) della legge 9 agosto 2014, n. 114. In virtù del testo normativo attualmente in vigore, sono sanzionabili esclusivamente le mediazioni illecite contraddistinte dallo sfruttamento di relazioni esistenti (e non anche millantate), aventi titolo oneroso ovvero aventi titolo gratuito, esclusivamente quando la mediazione sia tesa ad indurre il soggetto pubblico a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato, dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra descritte, profili di rischio in capo alla Società si ravvisano nell'ipotesi in cui soggetti, integranti l'organigramma societario ovvero consulenti dell'Ente stesso, agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (c.d. corruzione attiva).

Per quanto riguarda invece la parallela ipotesi di corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere simile reato, difettando della necessaria qualifica pubblicistica. Ciononostante l'Ente potrebbe concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui - ai sensi dell'art. 110 c.p. - fornisca un qualsivoglia sostegno materiale o morale al pubblico funzionario per la commissione del reato.

A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

A.2.2. La concussione.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.).

L'art. 317 c.p., come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nella formulazione codicistica antecedente alla modifica apportata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, la fattispecie in esame prevedeva quale soggetto attivo solo il pubblico ufficiale. Il legislatore, con tale ultima modifica, ha esteso nuovamente la qualifica soggettiva attiva del reato anche all'incaricato di pubblico servizio.

Differentemente dalle fattispecie corruttive, in tale ipotesi, il privato viene costretto alla dazione o promessa indebita, attraverso violenza o minaccia, sicché il medesimo non può

essere sottoposto a sanzione, in quanto mera vittima della condotta del pubblico amministratore.

A fronte, dunque, della natura privatistica gli esponenti della Società mai potrebbero commettere il reato in proprio, in quanto ovviamente sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica. I medesimi potrebbero, tuttavia, concorrere - ai sensi dell'art. 110 c.p. - nel reato di concussione commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio oppure rispondere della diversa (e già esaminata) diversa ipotesi delittuosa di cui all'art. 319^{quater} c.p. ove abbiano ceduto all'induzione del soggetto pubblico, procedendo alla promessa o dazione indebita.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori della propria attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie qualità o funzioni, siano idonei a recare un indebito vantaggio alla Società.

A.2.3. Le ipotesi di truffa in danno di soggetti pubblici.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga conseguito un ingiusto profitto con altrui danno, inducendo in errore determinati soggetti, attraverso il ricorso ad artifici o raggiri.

Integra l'elemento oggettivo di artifici o raggiri anche l'eventuale omissione di informazioni che, ove conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo, o comunque diversamente, la volontà del soggetto passivo del reato.

Soggetti passivi di simile fattispecie sono: lo Stato; altro ente pubblico; l'Unione Europea.

In via esemplificativa, si pensi all'invio ad enti previdenziali o ad amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati erronei o incompleti, al fine di conseguire un qualsiasi indebito vantaggio o agevolazione non dovuta.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640^{BIS} C.P.).

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui alla precedente disposizione ineriscano all'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si pensi, ad esempio, alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico,

statale o comunitario, diretto a sostenere le attività imprenditoriali appartenenti ad un determinato settore, mediante la produzione di documentazione attestante falsamente la sussistenza dei requisiti propedeutici all'ottenimento del finanziamento.

FRODE INFORMATICA (ART. 640^{TER} C.P.).

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

In via esemplificativa, integra il reato in esame la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

A.2.4. Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni.

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316^{BIS} C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, vincolate alla realizzazione di una o più finalità di pubblico interesse, non destina le somme percepite alle finalità prevista.

Ai fini dell'integrazione del reato, è sufficiente che anche solo una parte delle erogazioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, a nulla rilevando che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Parimenti irrilevanti risultano le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo della fattispecie è costituito semplicemente dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

In via esemplificativa, condotta penalmente rilevante in tal senso è rappresentata dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316^{TER} C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca il delitto di cui all'art. 316^{bis}

c.p., nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Il reato in esame si perfeziona al momento dell'ottenimento del finanziamento, a prescindere dal relativo impiego.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.).

Tale fattispecie di reato prevede la punizione di chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro Ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per quanto concerne i reati di cui agli artt. 316bis, 316ter e 640bis c.p., si precisa che:

- i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, con natura vincolata con riferimento all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità;
- i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri;
- i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

A.2.4. L'ipotesi di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377BIS C.P.).

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25*decies*, determinando la rilevanza, ai fini della disciplina di cui al Decreto, del reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" previsto e punito dall'art. 377*bis* c.p.

Ai sensi di tale disposizione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento

penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

CAPITOLO A.3.

A.3.1. Attività sensibili nei rapporti con la P.A. e in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati in esame, che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (in via esemplificativa, si pensi alla stipulazione di convenzioni con enti pubblici territoriali; alla gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali; al reporting alle Autorità di controllo e/o di vigilanza; gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per fini diversi da quelli istituzionali);
- 2) richiesta e gestione di finanziamenti pubblici;
- 3) istruzione pratiche per la concessione di finanziamenti, contributi e sovvenzioni;
- 4) gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l'Ente è parte attiva/passiva o terza interessata) e coinvolgimento di esponenti aziendali nell'ambito di processi penali.

A.3.2. Attività strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo.

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono nondimeno essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo.

Ciò può accadere con riferimento a:

- attività integrante strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di pubblici ufficiali (si pensi al caso in cui la Società acquisti beni o servizi da fornitori o affidi incarichi a Consulenti, pagando somme superiori al valore effettivo del bene o servizio erogato, con l'accordo che il beneficiario restituisca parte del prezzo ricevuto attraverso modalità non regolari);
- attività integrante mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici (in forma occulta o indiretta) denaro o altra utilità in cambio di un indebito interessamento (si pensi al caso della prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario presso la Società, in cambio del compimento di atti in favore dei quest'ultima).

Si indicano di seguito alcune tipologie di attività che possono comportare rischi nel senso sopra indicato:

- a. Selezione e assunzione del personale;
- b. Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- c. Gestione dei rimborsi spese;
- d. Gestione dei flussi finanziari;
- e. Selezione dei Fornitori e dei Consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti.

CAPITOLO A.4.

A.4.1. Il sistema in linea generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di condurre tutti i relativi destinatari ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il rischio della commissione di reati in essa considerati.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti; ai valori ed alle politiche della Società; alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di: formalizzazione e chiarezza; comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità; di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che inizia la procedura (impulso decisionale), il soggetto che esegue e conclude la procedura, il soggetto che controlla il relativo *iter*;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) attenzione ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di performance sostanzialmente irraggiungibili (laddove si operi con modalità lecite).

A.4.2. Il sistema di deleghe e procure.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenza delle attività sensibili) e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

A.4.3. Principi generali di comportamento.

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai destinatari del Modello 231 sia direttamente, che in forza di apposite clausole contrattuali.

Viene, in primo luogo, fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Vige, inoltre, divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, viene fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro o in natura a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto e ricevuto, eccedente le normali pratiche e commerciali o di cortesia; o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico, artistico o culturale;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- d) in qualsivoglia contesto, fornire informazioni che non siano veritiere alla Pubblica Amministrazione ovvero indurre terzi a comportarsi in tal senso;

- e) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di consulenti, fornitori e partner commerciali, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

CAPITOLO A.5.

Principi procedurali specifici

A.5.1. Principi procedurali specifici generalmente applicabili.

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente Capitolo, devono trovare applicazione - oltre alle regole ed ai principi generali indicati nella parte generale e nel codice etico del presente Modello 231 - i principi di seguito descritti.

Le regole di seguito illustrate devono essere rispettate nell'esercizio dell'attività della Società, sia che essa avvenga in territorio nazionale sia che la medesima abbia luogo all'estero.

A.5.2. Principi procedurali specifici relativi alle attività sensibili.

In relazione alle attività sensibili, individuate nel precedente Capitolo A.3, la Società - anche eventualmente adottando apposite procedure - garantisce il rispetto dei seguenti principi specifici:

1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- a. i rapporti nei confronti della P.A., per la suddetta area di attività di rischio, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- b. deve essere sempre individuato, all'interno della P.A., il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto referente dell'operazione e deve essere documentato in forma scritta, quanto più possibile, ogni rapporto con il soggetto così individuato;
- c. ai destinatari del Modello 231, i quali materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società, ove necessario, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa Società (con apposita delega per i dipendenti e per gli organi sociali ovvero nel relativo mandato, contratto di consulenza o di partnership per gli

altri soggetti indicati). Ove necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;

- d. i destinatari del Modello, che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società, relazionano - su base continuativa il Consiglio di Amministrazione e su base periodica l'OdV - circa gli esiti degli incontri con la P.A. Ciò, nello specifico, laddove tali rapporti abbiano particolare rilevanza (si pensi, in via esemplificativa, agli incontri tesi all'aggiornamento delle convenzioni che regolano i rapporti con l'Agenzia delle Entrate);
- e. degli incontri con i funzionari della P.A. viene tenuta traccia tramite un sistema di calendarizzazione, dal quale siano desumibili l'oggetto dell'incontro ed i soggetti partecipanti;
- f. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato - con apposita nota scritta - circa qualunque criticità o conflitto di interesse sorti nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- g. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative in generale, e altresì alle eventuali interlocuzioni in presenza con la P.A. devono partecipare almeno due soggetti a cui espressamente delegati;
- h. di tutto il procedimento relativo all'ispezione, o delle eventuali interlocuzioni in presenza con la P.A., devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, copia del medesimo deve essere trasmessa senza ritardo all'Organismo di Vigilanza da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- i. tutta la corrispondenza intercorsa con la P.A. deve avvenire con modalità tracciabili (posta raccomandata ovvero posta elettronica certificata) ed essere debitamente archiviata;
- j. i soggetti che intrattengono rapporti con la P.A., per conto della Società, devono ricevere adeguata formazione circa i principi comportamentali che gli stessi sono tenuti a rispettare nell'ambito di tali rapporti.

2) Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici

- a. i ruoli e le responsabilità delle funzioni interne coinvolte nella richiesta e nella gestione di eventuali erogazioni pubbliche (ancorché sotto forma di mero incentivo fiscale) devono essere espressamente individuati, nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli e del doppio controllo; a tali soggetti compete, inter alia: **i)** la previa valutazione - da condursi eventualmente anche tramite il ricorso a consulenti - circa l'astratta candidabilità della Società alla percezione dell'erogazione; **ii)** il controllo circa la correttezza e completezza della documentazione strumentale alla percezione dell'erogazione **iii)** la verifica circa il mantenimento nel tempo dei requisiti, che giustifichino la percezione dell'erogazione; **iv)** laddove l'erogazione sia stata effettuata per scopi definiti, la verifica circa l'effettivo impiego della stessa ai fini predeterminati; **v)** la produzione e l'invio di apposite relazioni di aggiornamento all'Organo amministrativo ed all'OdV, in merito alla richiesta di erogazioni pubbliche ed alla gestione delle erogazioni pubbliche, eventualmente conseguite;

- b. la Società garantisce che il contenuto delle informazioni comunicate alla P.A. sia veritiero e che i rapporti con i pubblici funzionari, per lo svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari e successivi all'ottenimento dei finanziamenti pubblici e di qualsiasi tipo di erogazione pubblica in generale (incluse le attività di rendicontazione all'ente erogatore), siano condotti nel rispetto dei criteri della trasparenza e della correttezza;
- c. la Società prevede un iter autorizzativo da parte dei vertici aziendali, in merito alla partecipazione della Società a bandi pubblici ovvero per formulare richieste volte all'ottenimento di finanziamenti, erogazioni pubbliche e fondi pubblici di qualsiasi genere (sia provenienti dalla P.A. nazionale sia da parte di istituzioni ed enti dell'Unione europea);
- d. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato di eventuali criticità riscontrate in relazione ad erogazioni pubbliche.

3) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria (gestione di procedimenti in cui l'ente è parte attiva/passiva o terza interessata) e partecipazione di esponenti aziendali a processi penali

- a. i rapporti tra la Società e i consulenti per la gestione dei contenziosi devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. Gli stessi devono essere condotti nel rispetto di quanto di seguito indicato, in relazione all'attività sensibile di "selezione dei fornitori e dei consulenti e gestione dei relativi rapporti";
- b. ai consulenti che assistono la Società nell'ambito di un contenzioso viene richiesta, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di professionalità e onorabilità, con l'obbligo per gli stessi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di questi (controllando, ad esempio, che non siano mai stati soggetti a sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza o destinatari di provvedimenti di condanna avente carattere irrevocabile);
- c. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato tramite nota scritta sullo stato dei procedimenti che interessano la Società e viene periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino esponenti della Società.

A.5.3. Principi procedurali specifici relativi alle attività strumentali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Al fine di presidiare le attività sensibili e limitare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione la Società - anche adottando apposite procedure - rispetta nell'ambito delle attività strumentali i seguenti principi specifici:

1) Selezione ed assunzione del personale

- a.** i ruoli e le responsabilità delle funzioni interne coinvolte nel processo di selezione ed assunzione del personale devono essere espressamente individuati, nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli e del doppio controllo;
- b.** il processo di selezione ed assunzione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri: **i)** strutturazione del processo di selezione ed assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti; **ii)** applicazione di criteri oggettivi - basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità - nella scelta del candidato più idoneo all'assunzione e nell'individuazione del relativo inquadramento e trattamento; **iii)** verifica in ordine all'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare; **iv)** esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente; **v)** conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, anche nell'ottica di consentire all'OdV l'espletamento della relativa attività di vigilanza e controllo;
- c.** eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità. In particolare: **i)** il riconoscimento di trattamenti retributivi premianti (i.e. bonus) deve avvenire in conformità al raggiungimento di obiettivi predeterminati; **ii)** gli avanzamenti di carriera sono valutati sulla base dei requisiti professionali; **iii)** la Società garantisce che ciascun neo-assunto riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello 231, sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso, nonché riceva, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

2) Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

- a.** viene fatto divieto ai destinatari del Modello 231 di offrire omaggi, prestazioni gratuite o altre liberalità, al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o ai loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio del ricevente o indurre quest'ultimo ad assicurare un qualsiasi vantaggio indebito alla Società;
- b.** la Società prevede specifici iter autorizzativi per gli omaggi o regalie eventualmente ammessi, nonché una lista di omaggi/regalie eventualmente ammessi;
- c.** sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi posti in materia di omaggi o regalie è previsto l'indispensabile coinvolgimento del vertice aziendale e - ancorché solo a titolo informativo - dell'Organismo di Vigilanza;
- d.** è fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, ad una liberalità o prima

dell'integrale completamento dell'iter autorizzativo;

e. la Società garantisce una reportistica periodica (almeno annuale) verso l'Organismo di Vigilanza circa gli omaggi e le altre liberalità effettuate nel periodo di riferimento.

3) Gestione dei rimborsi spese

a. la Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e dipendenti per l'esercizio delle attività sociali;

b. tutte le note spese vengono registrate attraverso un sistema informatico;

c. tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa;

d. le spese che superano l'importo di Euro 500,00 possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate;

e. il rimborso delle spese sostenute avviene con modalità tracciabili.

4) Gestione dei flussi finanziari

a. la Società garantisce l'individuazione, tanto a priori quanto a posteriori, del soggetto titolato ad effettuare ogni transazione finanziaria, attraverso il conferimento di apposite procure dalle quali siano desumibili i poteri di spesa al medesimo attribuiti (prevedendo eventuali soglie autorizzative in ragione degli importi di spesa);

b. con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali sui flussi finanziari aziendali in entrata e uscita;

c. la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo;

d. è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo (cui si proceda tramite la cosiddetta "piccola cassa") che devono nondimeno essere debitamente autorizzati e documentati;

e. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei fornitori e consulenti e sulla congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento;

f. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altri organismi, ecc.) devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza ovvero attraverso il canale *whistleblowing* eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate.

4) Selezione dei fornitori e dei consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti

- a.** i rapporti tra la Società, i fornitori ed i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b.** fornitori e consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti - nel rispetto di criteri oggettivi in grado di valorizzare la professionalità e la convenienza per la Società - e secondo modalità standardizzate (in via esemplificativa facendo ricorso a soggetti previamente individuati, prediligendo soggetti legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità);
- c.** la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai fornitori ed ai consulenti, richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, nel caso in cui fosse intervenuta una condanna irrevocabile in relazione a uno dei reati previsti dal Decreto 231);
- d.** la Società formalizza una lista (cosiddetto "elenco dei fornitori e dei consulenti"), nel quale vengono individuati i fornitori e consulenti fidelizzati, a cui la Società si rivolge periodicamente o su base continuativa, in cui siano indicati i relativi nominativi e le aree di interesse;
- e.** i contratti con i fornitori ed i consulenti devono contenere clausole standard (cosiddette "Clausole 231") in virtù delle quali le controparti della Società: **i)** dichiarino di conoscere la disciplina di cui al Decreto 231; **ii)** dichiarino di non aver riportato provvedimenti definitivi di condanna per uno dei reati presupposto; **iii)** dichiarino di essere a conoscenza (avendone presa visione) del contenuto del Codice Etico e del Modello 231; **iv)** si impegnino a rispettare tanto il dettato normativo del Decreto 231, quanto il contenuto del Codice Etico e del Modello della Società; **v)** si impegnino a comunicare prontamente alla Società ogni possibile coinvolgimento in procedimenti che abbiano ad oggetto reati presupposto; **vi)** accettino che, in caso di violazione degli impegni di cui ai punti che precedono, ovvero in caso di coinvolgimento del fornitore/consulente in un procedimento per un reato presupposto, la Società abbia facoltà di valutare la risoluzione del rapporto.
- f.** nel caso in cui i rapporti con i fornitori/consulenti siano già in essere ovvero non possano essere regolati da un vero e proprio contratto scritto, la Società invia ai fornitori/consulenti una "informativa 231", con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231, di cui al precedente punto.

CAPITOLO A.6.

I controlli dell'OdV.

L'OdV effettua dei controlli periodici diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e dei principi

contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle policy aziendali adottate ai fini della prevenzione dei reati previsti nel presente capitolo di Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle attività sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, dal responsabile dal canale *whistleblowing*, da terzi o da qualsiasi dipendente o esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere trasmessa, senza ritardo, nell'ipotesi in cui abbiano luogo violazioni dei principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero delle procedure e normative aziendali attinenti alle attività sensibili sopra individuate.

E', altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione ed a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE
“B”

Reati societari

CAPITOLO B.1.

Reati societari (art. 25^{ter} del D. Lgs. n. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e alle fattispecie di corruzione tra privati richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-^{ter} del Decreto.

Di seguito è, quindi, fornita una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale “B”, così come indicati dall'art. 25-^{ter} del Decreto (di seguito i “Reati Societari”).

B.1.1. Le ipotesi di falsità.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.).

La fattispecie prevista dall'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, consapevolmente, *“al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione”*.

I soggetti attivi chiamati a rispondere di tale ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Inoltre:

- la pena può essere ridotta se i fatti di cui alla disposizione citata siano di lieve entità o se riguardino società che non superino i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267 (art. 2621^{bis} c.c.);
- la condotta non è punibile se il fatto è di particolare tenuità (art. 2621^{ter} c.c.).

B.1.2. La tutela del capitale sociale.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.).

L'ipotesi di reato in questione, al pari di quella contemplata dal successivo art. 2627 c.c., è posta a tutela dell'integrità del capitale sociale e si verifica quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire,

anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli.

Il reato in esame assume rilievo esclusivamente laddove, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, venga intaccato il capitale sociale e non i fondi o le riserve. In relazione a questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile la norma prevista dall'art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere manifesta (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dagli obblighi del versamento) ovvero simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per fare degli esempi, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, o ancora la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato, in questo caso, possono essere solo gli amministratori.

Il legislatore, dunque, ha voluto escludere dalla responsabilità i soci che hanno esclusivamente beneficiato della restituzione o della liberazione.

Tuttavia, anche i soci che hanno tenuto una condotta attiva e, quindi, che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori, ne saranno chiamati a rispondere secondo le regole generali del concorso di persone nel reato *ex art. 110 c.p.*

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.).

Ulteriore norma posta a tutela dell'integrità del capitale sociale è quella di cui all'art. 2627 c.c.

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

In caso di restituzione degli utili o di ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Anche in questo caso, soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Il legislatore, dunque, ha voluto escludere dalla responsabilità i soci che hanno esclusivamente beneficiato della ripartizione degli utili o delle riserve.

Tuttavia, anche i soci che hanno tenuto una condotta attiva e, quindi, che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori, ne saranno chiamati a rispondere secondo le regole generali del concorso di persone nel reato *ex art. 110 c.p.*

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.).

La presente fattispecie di reato consiste nel procedere - fuori dai casi consentiti dalla legge - all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La disposizione di interesse è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi della norma di cui all'art. 2357 c.c., il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Tali disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

La norma prevede che le azioni debbano essere interamente liberate.

Tra le condotte - attraverso le quali può essere realizzato l'illecito in esame - vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto, ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.).

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

I soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Trattasi di ipotesi di reato procedibile a querela di parte, in relazione alla quale il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.).

L'art. 2632 c.c. sanziona la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

B.1.3. La tutela del corretto funzionamento della società.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.).

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o con altri artifici idonei, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. In tale caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Se la condotta cagiona un danno ai soci si applica, invece, la sanzione della reclusione e si procede a querela di parte.

B.1.4. La tutela penale contro le frodi.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.).

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi, in via esemplificativa, al caso in cui vengano diffusi dalla Società studi, relativi ad enti societari concorrenti non quotati, contenenti previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Trattasi di reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa sopra descritta.

CAPITOLO B.2.

B.2.1. Le fattispecie di corruzione tra privati (art. 25^{ter}, comma 1, lettera *sbis*, del D. Lgs. n. 231/2001).

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto nel nostro ordinamento, attraverso la modifica dell'art. 2635 c.c. - fattispecie che originariamente puniva l'“infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” - il reato di “**corruzione tra privati**”.

La disposizione in parola è stata poi oggetto di ulteriori modifiche. Si riporta di seguito il testo attualmente in vigore:

- “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*
- 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
- 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*
- 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
- 5. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.*

Il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha, inoltre, introdotto nell’ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata **“istigazione alla corruzione tra privati”** prevista e punita dall’art. 2635^{bis} c.c.

Tale ipotesi di reato - anch’essa inserita nel novero dei reati presupposto - è stata poi oggetto di ulteriori modifiche. Si riporta di seguito il testo attualmente in vigore:

- “1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.*
- 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.*

Ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti *ex* Decreto 231 rileva la fattispecie di corruzione tra privati cosiddetta “attiva”, in virtù del richiamo che l'art. 25ter, lett. *sbis*, del Decreto 231 fa al terzo comma dell'art. 2635 (“*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà [...]*”) e al primo comma dell'art. 2635*bis* c.c. (“*Chiunque offre o promette [...]*”).

Sussiste, peraltro, una evidente incompatibilità logica tra la condotta del corrotto, di cui al primo e secondo comma dell'art. 2635 c.c., il quale opera in danno della propria Società e il criterio di collegamento disciplinato ai sensi dell'art. 5 del decreto 231, il quale postula che il reato presupposto per essere tale debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

CAPITOLO B.3.

B.3.1. Attività sensibili nell'ambito dei reati societari.

Le principali attività sensibili nell'ambito dei reati societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Tenuta della contabilità, formazione del bilancio e redazione di altre comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2) Gestione delle operazioni sul capitale e dei rapporti tra organi sociali.

B.3.2. Attività sensibili e strumentali nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati.

Le principali attività sensibili alla commissione delle fattispecie di corruzione tra privati che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Predisposizione di prospetti informativi e rapporti con gli organi di informazione e stampa;
- 2) Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
- 3) Gestione dei rapporti con istituti di credito e con compagnie assicurative.

Costituiscono, invece, attività strumentali alla realizzazione delle fattispecie di corruzione tra privati le seguenti:

- 1) Selezione e assunzione del personale;
- 2) Gestione di omaggi e liberalità;
- 3) Gestione dei rimborsi spese;
- 4) Gestione dei flussi finanziari;
- 5) Selezione dei fornitori e dei consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti.

CAPITOLO B.4.

Principi generali di comportamento.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei dipendenti e degli organi sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (previste ai sensi dell'art. 25^{ter} Decreto 231) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (si pensi ad esempio ad una condotta di mancato controllo).

Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A livello generale, nell'ambito dei reati societari:

- a. tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- b. la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
- c. come previsto per legge, il bilancio viene verificato da apposito organo revisore;
- d. assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- f. tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

Con riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati, in via generale, è vietato a tutti i destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare tali reati. In particolare, è fatto divieto a tutti i destinatari del presente modello di:

- a.** promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che esercitano altre funzioni direttive) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- b.** cedere una parte del pagamento di un contratto a partiti politici, associazioni *no profit*, organizzazioni sindacali nonché a familiari, amici, società, direttamente o indirettamente, correlate a soggetti corruttibili, senza preventiva autorizzazione delle funzioni competenti;
- c.** servirsi di intermediari - quali fornitori, consulenti o altri terzi - al fine di convogliare i pagamenti da destinare a soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a società, partiti politici, associazioni *no profit*, dipendenti o partner commerciali degli stessi.

Tutti i destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con fornitori, consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a.** assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli ed alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
- b.** nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;
- c.** assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono più *step* progressivi (a partire dall'apertura della posizione fino all'autorizzazione del contratto) nonché, in generale, criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;
- d.** vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi, che abbiano come scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

CAPITOLO B.5.

Principi procedurali specifici relativi alle attività sensibili individuate in relazione ai reati societari.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati - anche adottando apposite procedure - i principi qui di seguito descritti.

1) Tenuta della contabilità e formazione del bilancio.

a. È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle consolidate prassi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; nell'ambito dell'attività in oggetto, è fatto, in particolare, divieto di:

- i) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ii) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- iii) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- iv) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

b. nell'ambito delle attività di tenuta della contabilità e formazione del bilancio è garantita la partecipazione di più soggetti, allo scopo di garantire un livello di controllo quantomeno doppio in merito alle singole fasi di tali attività. Il bilancio è, poi, sottoposto al dovuto controllo da parte di ente revisore;

c. è fatto obbligo di garantire la massima tracciabilità di ogni fase dei processi inerenti alle attività in oggetto, onde permettere l'individuazione di eventuali errori/scostamenti;

d. è fatto obbligo di prevedere un flusso informativo specifico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito alle fasi salienti del processo di approvazione del bilancio, nonché, eventualmente, occasioni di confronto tra l'OdV e tutti i soggetti coinvolti in detto processo: la funzione Amministrazione, i commercialisti e la società di revisione.

2) Gestione delle operazioni sul capitale e delle attività assembleari.

a. È fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Nell'ambito dell'attività in oggetto, è fatto, in particolare, divieto di:

- i) acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- ii) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- iii) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

b. Nella gestione delle operazioni sul capitale è garantita:

- i) l'identificazione di tutti gli adempimenti e delle scadenze previste dalle disposizioni normative;
- ii) il monitoraggio di tutte le attività svolte dai vari soggetti coinvolti.

CAPITOLO B.6.

Principi procedurali specifici relativi alle attività sensibili in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati - anche adottando apposite procedure - i principi qui di seguito descritti.

1) Predisposizione di prospetti informativi e rapporti con gli organi di informazione e di stampa.

a. Nella gestione dell'attività sensibile in esame, la Società garantisce che i rapporti con gli organi di informazione e di stampa:

- i) siano tenuti da soggetti preliminarmente individuati e delegati, anche a mezzo di delega interna ovvero di *job description*;
- ii) siano adeguatamente tracciati;

b. la Società sensibilizza i destinatari a tenere rapporti corretti e trasparenti con le agenzie di stampa e vieta di porre in essere comportamenti illeciti volti a ottenere indebiti vantaggi per la Società.

2) Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

a. La Società prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che:

- i) definisce i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte nei rapporti con tali Autorità, individuando formalmente *ex ante* i soggetti deputati a gestire i rapporti con gli stessi;
 - ii) assicura la tracciabilità dei contatti con tali controparti, al fine di prevenire eventuali condotte irregolari;
 - iii) garantisce, in occasione di eventuali ispezioni, la presenza di almeno due soggetti durante tutte le interlocuzioni;
- b.** l'Organismo di Vigilanza riceve flussi informativi periodici nonché ad evento con riferimento a tutte le eventuali interlocuzioni con Autorità di Vigilanza.

3) Gestione dei rapporti con istituti di credito e con compagnie assicurative.

- a.** La Società adotta specifici presidi volti a definire:
- i) definire i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte nei rapporti con istituti di credito e con compagnie assicurative;
 - ii) assicurare la tracciabilità dei contatti intrapresi con tali controparti, al fine di prevenire eventuali condotte irregolari;
- b.** l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con riferimento ad eventuali anomalie nei rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative e in merito a qualsivoglia controversia dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con gli stessi;
- c.** l'Organismo di Vigilanza deve, altresì, essere informato in merito ad eventuali sinistri di particolare rilevanza per la Società.

CAPITOLO B.6.1.

Principi procedurali specifici relativi alle attività strumentali individuate in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati.

1) Selezione e assunzione del personale.

- a.** I ruoli e le responsabilità delle funzioni interne coinvolte nel processo di selezione e assunzione del personale devono essere espressamente individuati, nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli e del doppio controllo;
- b.** il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
- i) strutturazione del processo di selezione ed assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetto;
 - ii) applicazione di criteri oggettivi - basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità - nella scelta del candidato più idoneo all'assunzione e nell'individuazione del relativo inquadramento e trattamento;

- iii) verifica dell'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - iv) esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - v) conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo;
- c. eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità. In generale, la Società non tollera comportamenti illeciti posti in essere da parte dei dipendenti e volti al raggiungimento degli obiettivi prodromici all'ottenimento del trattamento premiante.

2) Gestione di omaggi e liberalità.

- a. La Società adotta specifici presidi volti a disciplinare le finalità, le modalità ed i limiti per l'offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime non influenzino impropriamente o possano essere recepite come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario;
- b. la Società prevede specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi o regalie eventualmente ammessi, nonché una lista di omaggi/regalie eventualmente ammessi;
- c. sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale e dell'Organismo di Vigilanza;
- d. è fatto divieto di dare esecuzione anche parziale ad una liberalità prima dell'integrale completamento dell'*iter* autorizzativo;
- e. viene effettuato, laddove possibile, un controllo periodico sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori a un certo ammontare (ad esempio, nel caso di donazioni a favore di associazioni di volontariato o fondazioni);
- f. la Società garantisce una reportistica periodica (come previsto nel paragrafo relativo ai flussi informativi) verso l'Organismo di Vigilanza circa gli omaggi, le sponsorizzazioni e le donazioni effettuati nel periodo di riferimento.

3) Gestione dei rimborsi spese.

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e dipendenti per l'esercizio delle attività sociali;
- b. tutte le note spese vengono registrate attraverso un sistema informatico;
- c. tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa;
- d. le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate;

e. il rimborso delle spese sostenute avviene con modalità tracciabili.

4) Gestione dei flussi finanziari.

- a. La Società garantisce l'individuazione, tanto *a priori* quanto *a posteriori*, del soggetto titolato ad effettuare ogni transazione finanziaria, attraverso il conferimento di apposite procure dalle quali siano desumibili i poteri di spesa al medesimo attribuiti (prevedendo eventuali soglie autorizzative in ragione degli importi di spesa);
- b. con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita;
- c. la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero che non sia ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;
- d. è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo espressamente autorizzati (che devono, nondimeno, essere debitamente documentati);
- e. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori e Consulenti e sulla congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento;
- f. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altri organismi, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

5) Selezione dei fornitori e dei consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti.

- a. I rapporti tra la Società, i fornitori ed i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti (tali rapporti devono essere regolati da accordi scritti, almeno per la parte relativa alle condizioni economiche del rapporto di fornitura/consulenza);
- b. fornitori e consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti - nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità - e secondo modalità standardizzate, che prediligano i rapporti con soggetti di fiducia, legati alla Società da rapporti consolidati;
- c. la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai Fornitori e ai Consulenti, richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, nel caso in cui fosse intervenuta una condanna in relazione a uno dei reati previsti dal Decreto 231);

- d. la Società formalizza una lista (cosiddetto “elenco dei fornitori e dei consulenti”), nel quale vengono individuati i fornitori e consulenti fidelizzati, a cui la Società si rivolge periodicamente o su base continuativa, in cui siano indicati i relativi nominativi e le aree di interesse;
- e. i contratti con i fornitori e i consulenti devono contenere Clausole 231 vale a dire clausole, in forza delle quali i contraenti sono tenuti ad agire in conformità ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello 231 adottato dalla Società;
- f. nel caso in cui i rapporti con i fornitori/consulenti siano già in essere ovvero non possano essere regolati da un vero e proprio contratto scritto, la Società invia ai Fornitori/Consulenti una “informativa 231”, con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231.

CAPITOLO B.7.

I controlli dell’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell’Organismo di Vigilanza:

- i. monitorare l’efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- ii. proporre eventuali modifiche delle attività sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell’operatività della Società;
- iii. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi dipendente o esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L’informativa all’OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle attività sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all’OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione ed a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE
“C”

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio.**

CAPITOLO C.1.

C.1.1. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 250^{octies} del D.Lgs. n. 231/2001) ed i reati con finalità di terrorismo.

La presente Parte Speciale inerisce ai reati di riciclaggio introdotti nel corpo del Decreto 231 all'art. 250^{octies}, attraverso il D.Lgs. 231/2007 ("**Decreto Antiriciclaggio**"), nonché ai delitti con finalità di terrorismo (in particolare al reato di finanziamento del terrorismo) previsti all'art. 250^{quater} del Decreto 231, tenuto conto dell'affinità dei presidi aziendali finalizzata alla prevenzione di entrambe le fattispecie.

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.).

Il reato di ricettazione, disciplinato dall'art. 648 c.p., si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Tale reato può configurarsi se il soggetto agente è consapevole (o, in ogni caso, accetta il rischio della provenienza delittuosa) della provenienza delittuosa del bene che riceve, anche se non ha precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto.

Questa consapevolezza, secondo la giurisprudenza di legittimità, è deducibile da qualsiasi elemento, diretto o indiretto, anche dal comportamento dell'imputato, o dalla insufficiente indicazione, da parte dello stesso, della provenienza della cosa ricevuta, relativamente alla quale è deducibile che il soggetto agente voglia occultarne la provenienza. Quanto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, simile elemento - previsto a titolo di dolo specifico - non può ricomprendere tra i soggetti "altri" l'autore del delitto presupposto. In questo caso potrebbe, infatti, tutt'al più configurarsi un'ipotesi di favoreggiamento reale.

In conclusione, non si richiede la consapevolezza del delitto, potendosi l'analisi arrestare alla plausibile contezza che la cosa provenga da un delitto. Sarà poi il Giudice, in concreto, a valutare l'insieme delle circostanze fattuali in grado di indicare la consapevolezza del ricettatore in merito alla provenienza.

Deve, inoltre, evidenziarsi, come il delitto in esame sia configurabile non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma altresì anche con riferimento al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, ovvero alle cose acquistate con il denaro di

provenienza delittuosa ovvero al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

RICICLAGGIO (ART. 648BIS C.P.).

Il reato di riciclaggio, disciplinato dall'art. 648bis del codice penale, si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per “sostituzione” si intende la condotta nella quale rientrano tutte le attività dirette al “lavaggio” del denaro sporco, al fine di separarlo da ogni possibile collegamento con il reato che lo ha originato, quindi significa rimpiazzare il denaro o i valori sporchi con quelli puliti.

Per “trasferimento” si intende una specificazione della sostituzione, che colpisce le condotte di movimentazione (da un soggetto ad altro soggetto o da un luogo ad un altro) ai fini di ripulitura che si avvalgono di strumenti negoziali o giuridici. Secondo la Cassazione rileva penalmente anche il trasferimento materiale da un luogo ad un altro dei proventi illeciti, ove ciò renda in concreto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dell'oggetto della condotta illecita.

Affinché si realizzi il delitto di riciclaggio, è necessaria la commissione di un reato presupposto, costituito da qualsiasi delitto non colposo, ivi compresi quelli tributari, societari e finanziari. Si noti che nel reato di reimpiego si fa riferimento solo ai delitti, comprendendovi quindi anche quelli colposi. Quanto all'onere probatorio da soddisfare in relazione al citato “reato presupposto” non si richiede la sua esatta individuazione o l'accertamento giudiziale, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile. Non è richiesta neppure l'individuazione dell'autore del medesimo. Il riciclaggio si realizza anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato.

Il riciclaggio è un delitto plurioffensivo. Difatti, le condotte di riciclaggio non offendono solo l'ambito patrimoniale, ma incidono sull'interesse all'accertamento dei fatti, inquinano l'economia, ledono il mercato, falsano la libera concorrenza, minano la stabilità e l'affidabilità degli intermediari finanziari: in altri termini il reato è caratterizzato da una polivalenza di scopi politico-criminali per cui il bene giuridico tutelato è sia

l'amministrazione della giustizia ma anche l'ordine pubblico e l'ordine economico.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648^{TER} C.P.).

Quella di cui all'art 648^{ter} c.p., rubricata "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", rappresenta una fattispecie criminosa destinata a trovare scarsa applicazione nel nostro sistema penale.

Trattasi di una figura criminosa volta a punire tutte quelle condotte, successive alla fase del riciclaggio, che si risolvono nell'immissione nel mercato dei proventi di origine delittuosa.

La finalità sottesa a tale norma è quella di evitare possibili turbamenti dell'ordine economico e della libera concorrenza, in considerazione del fatto che la materiale disponibilità da parte delle imprese criminali di ingenti capitali ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato potrebbe semplificare l'acquisizione di posizioni monopolistiche o la formazione di centri di potere.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Per quanto concerne la condotta incriminata, essa consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (anche colposo). Il termine "impiegare" significa utilizzare a qualsivoglia scopo. Vista l'eccessiva genericità di tale locuzione, la dottrina prevalente ha fornito un'interpretazione maggiormente restrittiva, ritenendo che la condotta consistente nell'impiegare venga a coincidere, in questa sede, con quella di "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Per "attività economiche" si intendono le attività produttive o di scambio di beni o servizi.

Per "attività finanziarie" si intendono, invece, quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli, ossia le attività produttive di ricchezza.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648^{bis} e 648^{ter} c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648TER.1 C.P.).

L'art. 648ter.1 c.p. prevede la punizione di chi *“avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”* e una specifica pena *“quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”*.

Il secondo comma dell'art. 648ter.1 c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un reato, cerca di *“ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa”* del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo *“in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”*.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416bis c.p., concernente il reato di “Associazioni di tipo mafioso anche straniere” ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno, in ogni caso, applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648ter.1 c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante - che comporta la diminuzione della pena fino alla metà - il fatto che il reo *“si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”* (art. 648ter.1, comma 6, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi dell'art. 648ter.1 c.p., l'autore del reato di autoriciclaggio allorché il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *“alla mera utilizzazione o al godimento personale”*, trattandosi in questo caso di un semplice *post factum* (rispetto alla commissione del reato presupposto), come tale non punibile. La *ratio* della norma, introdotta nel 2014, è infatti quella di sanzionare l'alterazione dell'ordine economico e della libera concorrenza attraverso l'introduzione nel mercato di risorse e capitali illeciti.

CAPITOLO C.2.

C.2.1. Attività sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio.

Le principali attività sensibili nell'ambito dei reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Selezione dei fornitori e dei consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti;
- 2) Gestione dei flussi finanziari;
- 3) Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari;
- 4) Gestione degli adempimenti fiscali;
- 5) Attività di investimento e operazioni straordinarie.

CAPITOLO C.3.

Principi generali di comportamento.

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei reati nella stessa considerati, è che tutti i destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure ed ai principi, che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- a. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
- b. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/controparti contrattuali;
- d. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- e. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- f. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Al fine di prevenire nello specifico la commissione del reato di autoriciclaggio, è fatto altresì divieto di:

1. emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;
2. emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali;
3. effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

1. la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile (tra cui i bilanci) e fiscale, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
2. la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
3. la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

CAPITOLO C.4.

C.4.1. Principi procedurali specifici relativi alle attività sensibili individuate in relazione ai reati di riciclaggio.

Nello svolgimento delle attività sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società - anche adottando apposite procedure - cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Selezione dei fornitori e dei consulenti, negoziazione dei relativi accordi e gestione dei relativi rapporti.

- a. I rapporti tra la Società, i fornitori e i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti (tali rapporti devono essere regolati da accordi scritti, almeno per la parte relativa alle condizioni economiche del rapporto di fornitura/consulenza);
- b. fornitori e consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti - nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità - e secondo modalità standardizzate, che prevedano lo svolgimento di procedure competitive oppure il ricorso a soggetti già previamente individuati e inseriti in apposita *vendor list* (documento contenente l'elenco dei fornitori e consulenti legati alla Società da rapporto di lunga data e di comprovata affidabilità);
- c. la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai fornitori e ai consulenti, richiedendo a questi ultimi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di

detti requisiti (ad esempio, nel caso in cui fosse intervenuta una condanna in relazione a uno dei reati previsti dal Decreto 231);

d. la Società formalizza una lista di fornitori fidelizzati (cd. *vendor list*) a cui si rivolge periodicamente in cui siano indicati il nome del fornitore, il volume d'affari annuale e le principali formalità adottate nell'ambito dello specifico rapporto commerciale (ad esempio, se viene adottato un tariffario fisso ovvero se i prezzi sono negoziati di volta in volta, se si procede per ordini di acquisto ovvero è stato formalizzato un contratto di fornitura);

e. i contratti con i fornitori e i consulenti devono contenere le c.d. Clausole 231 vale a dire clausole attraverso cui i contraenti si impegnano ad agire in conformità ai principi ed alle prescrizioni contenute nel presente Modello 231;

f. nel caso in cui i rapporti con i Fornitori/Consulenti siano già in essere ovvero non siano regolati da un contratto scritto, la Società invia ai Fornitori/Consulenti una "informativa 231", con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231.

2) Gestione dei flussi finanziari.

a. La Società garantisce l'individuazione, tanto a priori quanto a posteriori, del soggetto titolato ad effettuare ogni transazione finanziaria, attraverso il conferimento di apposite procure dalle quali siano desumibili i poteri di spesa al medesimo attribuiti (prevedendo eventuali soglie autorizzative in ragione degli importi di spesa);

b. con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita;

c. la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero che non sia ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;

d. è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, fatta eccezione per pagamenti di modesto importo espressamente autorizzati (che devono, nondimeno, essere debitamente documentati);

e. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei fornitori e consulenti e sulla congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento;

f. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

3) Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari.

La Società, nell'ambito dell'acquisto di qualsivoglia bene pone particolare attenzione al fatto che:

- i) detti beni provengano solo da canali regolari (fornitori autorizzati);
- ii) sia correttamente rendicontata la quantità e la qualità dei beni acquistati con ogni ordine.

4) Gestione degli adempimenti fiscali.

a. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che:

- i) non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- ii) non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva;
- iii) non vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;

b. la Società si impegna a garantire la corrispondenza tra i certificati rilasciati, o comunque dovuti, in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

c. la Società si impegna, altresì, a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie (con riferimento, a titolo esemplificativo, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili).

5) Attività di investimento e operazioni straordinarie.

a. Nell'effettuazione di eventuali investimenti e/o di eventuali operazioni straordinarie, la Società si impegna a garantire:

- i) la coerenza degli stessi con l'oggetto sociale;
- ii) l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda le movimentazioni di denaro che gli stessi comportano;
- iii) il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;

CAPITOLO C.5.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- i) monitorare l'efficacia delle procedure/regole interne in relazione alla prevenzione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- ii) proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- iii) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle attività sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE
“D”

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

CAPITOLO D.1.

D.1.1. Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25^{septies}, D.Lgs. n. 231/2001).

Di seguito, una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25^{septies} del Decreto.

La norma in parola, originariamente introdotta dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente sostituita ai sensi dell'art. 300 del Testo Unico Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti degli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25^{septies} riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", ovvero sia allorquando l'evento si sia verificato a causa della inosservanza delle norme di cautela dettate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.).

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto e la norma stabilisce la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Il legislatore ha qui inteso tutelare la vita e l'incolumità personale anche nei confronti di condotte non sorrette da volontà, ma da mera colpa.

La punibilità è correlata alla violazione di regole cautelari scritte (leggi, regolamenti, ordini o discipline) o non scritte (per negligenza, imprudenza o imperizia), le quali impongono l'adozione di necessarie cautele al fine di impedire la messa in pericolo di determinati beni giuridici considerati rilevanti dal legislatore. Per quanto attiene all'evento non deve essere assolutamente voluto dal soggetto colpevole, nemmeno nella forma del dolo eventuale.

Si è di fronte ad un omicidio colposo nel caso in cui si verifichi la morte di una persona come conseguenza non voluta di una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La condotta tipica consiste nel comportamento del soggetto che contravvenga alle doverose cautele agendo con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure violando leggi, regolamenti, ordini o discipline. In particolare, si ha "negligenza" qualora l'agente compia

una certa attività senza prestare la dovuta attenzione. Si parla, invece, di “imprudenza” nel caso in cui il soggetto attivo tenga una condotta contraria ai generali doveri di prudenza ed accortezza. Si può, infine, parlare di “imperizia” qualora un soggetto tenga una condotta che presupponga la conoscenza di determinate regole tecniche le quali, però, non vengano da lui rispettate, per sua incapacità oppure per sua inettitudine tecnica o professionale.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)

Il delitto di lesioni personali colpose punisce chi, tenendo una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline, causi involontariamente, in un'altra persona, una malattia nel corpo o nella mente.

La malattia viene identificata come una perturbazione funzionale, qualificandola come un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibile menomazione funzionale dell'organismo.

Ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- “1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo”.*

Ai sensi dell'art. 583 comma 2 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- “1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) la perdita di un senso;*
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.”*

CAPITOLO D.2.

D.2.1. Attività sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i dipendenti, i collaboratori o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Società, sia essa tipicamente amministrativa ovvero più propriamente produttiva, espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la

previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

1) Gestione adempimenti *ex* Testo Unico Sicurezza.

CAPITOLO D.3.

D.3.1 Principi generali di comportamento nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15, Testo Unico Sicurezza, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

A. La politica aziendale in tema di sicurezza.

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro della Società e degli appaltatori deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi, ai quali si ispira ogni azione aziendale ed a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve prevedere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale; l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione; l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i destinatari del modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

B. Compiti e responsabilità.

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, in particolare, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse e i compiti di

ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'attribuzione di compiti e responsabilità compete esclusivamente al Datore di Lavoro, fatti salvi i limiti previsti dalle norme di legge.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti. Ciascuno degli esercizi commerciali nella disponibilità della Società è, inoltre, dotato di apposito documento di valutazione dei rischi.

Il Datore di Lavoro.

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
2. elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74 - 79 Testo Unico Sicurezza);
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS (laddove richiesto) e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (laddove presente);

3. definire, con apposito documento, l'organigramma dell'azienda, che stabilisce:
 - la denominazione delle unità organizzative e i nomi dei rispettivi responsabili;
 - i rapporti gerarchici e funzionali.
4. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione, gli addetti SPP, il medico competente e gli addetti alle emergenze.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, sono previsti dall'art. 18 del Testo Unico Sicurezza e riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la designazione preventivamente dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,

comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Testo Unico Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti ed alle seguenti condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che accetti detta delega;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le linee guida, *alert* e indicazioni operative relative alle varie attività aziendali;
- a proporre attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Testo Unico Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV. L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere le capacità e i requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza che sono specificamente indicati dall'art. 32 del Testo Unico Sicurezza e che sono accertati dal Datore di Lavoro prima della nomina attraverso documentazione che ne comprovi il possesso.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente.

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 del Testo Unico Sicurezza che vengono accertati dal Datore di Lavoro prima di provvedere alla relativa nomina.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla *“riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi”*;
- riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore – come, peraltro, chiaramente indicato dall'art. 20 del Testo Unico Sicurezza – porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza, ove presenti;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende esterne, che svolgono per e presso la Società, attività devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

CAPITOLO D.4.

D.4.1. Princìpi procedurali specifici nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nello svolgimento delle attività sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società - anche adottando apposite procedure - cura che siano rispettati i princìpi qui di seguito descritti.

1) Gestione degli adempimenti ex Testo Unico Sicurezza.

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

- a.** adempie puntualmente alle disposizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b.** prevede che le riunioni *ex art. 35* Testo Unico Sicurezza vengano indette almeno una volta all'anno e che ad esse partecipi il Datore di Lavoro o un soggetto appositamente delegato da quest'ultimo;
- c.** cura che - laddove opportuno - siano conferite deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La delega - alla quale deve essere data adeguata pubblicità - deve:
 - i)** risultare da atto scritto recante data certa;
 - ii)** essere accettata formalmente dal delegato, il quale deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - iii)** attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d.** fornisce adeguata informazione e formazione ai dipendenti e a tutti coloro che svolgano attività lavorative presso gli uffici della Società circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- e.** provvede a conservare i documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f.** assicura un controllo periodico delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. In particolare, assicura un controllo periodico su: **i)** le misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e **ii)** l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure;
- g.** sulla base degli esiti delle attività di controllo, pianifica gli interventi necessari per eliminare le criticità rilevate: ciò al fine di assicurare che il sistema di salute e sicurezza sia adeguatamente attuato e siano raggiunti gli obiettivi prefissati;
- h.** prevede flussi informativi periodici tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CAPITOLO D.5.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'Organismo di Vigilanza può:

- i) partecipare agli eventuali incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- ii) accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

PARTE SPECIALE
“E”

Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore

CAPITOLO E.1.

E.1.1. Le fattispecie dei delitti informatici (art. 24^{bis} del Decreto 231) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25^{novies} del Decreto 231).

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici (art. 24^{bis} del Decreto 231), nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25^{novies} del Decreto 231).

Si riportano di seguito le singole fattispecie previste dagli artt. 24^{bis} e 25^{novies} del D. Lgs. 231/2001 che possono risultare astrattamente rilevanti nel contesto della Società.

Nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si ritiene opportuno trattarli nella medesima Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le attività sensibili risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi comportamentali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

E.1.2. Delitti informatici.

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491^{BIS} C.P.).

La norma in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p, D. Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni). A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare evidenze di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615^{TER} C.P.).

Tale reato si realizza quando un soggetto *“abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”*.

Si configurano ipotesi aggravate:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La condotta è punita, altresì, più severamente qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi è chi sostiene che il bene tutelato sia, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

In via esemplificativa, il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra nel caso in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione di *file*, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei

processi di *business* allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615^{QUATER} C.P.).

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”*.

Per mezzo dell'art. 615^{quater} c.p., pertanto, vengono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, *bancomat* e *smart card*).

Questo delitto si integra tanto nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, quanto nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy Internet*).

L'art. 615^{quater} c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico, il quale ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615^{QUINQUES} C.P.).

Tale reato si realizza quando chiunque *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l’interruzione parziale o totale o l’alterazione del funzionamento.

Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617^{QUATER} C.P.).

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La norma in esame tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l’autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell’intercettazione, all’insaputa del soggetto che invia o a cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche).

Nel caso in cui, invece, la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l’obiettivo dell’azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l’integrità, ritardarne o impedirne l’arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'Ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635BIS C.P.).

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto “*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*”.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'Ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei *file* o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'Ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635QUATER C.P.).

Questo reato si realizza quando un soggetto “*mediante le condotte di cui all'art. 635bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*”.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema sarà integrato il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635bis c.p.

E.1.3. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25novies concernente i “*delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito “*Legge sul Diritto d'Autore*”).

Si indicano, quindi, di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25^{novies} del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi e suggerimenti, *prima facie* applicabili alla Società.

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171 COMMA 1 LETT. ABIS E COMMA 3, LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE).

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore, affinché gli stessi potessero essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE (ART. 171^{BIS} LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE).

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati. Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per finalità lavorative, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

CAPITOLO E.2.

Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e delitti in violazione del diritto d'autore.

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali attività sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali;
- 2) utilizzo dei *devices* aziendali;
- 3) gestione licenze per programmi *software*.

CAPITOLO E.3.

Principi di comportamento generali.

Scopo della presente Parte Speciale è che i dipendenti, gli organi sociali e i soggetti che operano a livello periferico (consulenti, *service provider*, ecc.), nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto nell'ambito della presente Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di Delitti in violazione del Diritto d'Autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente,

integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24^{bis} e 25^{novies} del Decreto 231).

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o (ii) sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali che possano rivelare carenze e/o modalità di utilizzo distorte e non consentite degli stessi;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale *software* non autorizzati dalla Società;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole aziendali relative a:

- gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni;
- gestione delle credenziali personali (*username* e *password*);
- corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

- fornisce, ai destinatari del modello, un'adequata informazione circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali e delle credenziali d'accesso per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
- adotta idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici (con riferimento alle attività di assegnazione, gestione e revoca di credenziali di autorizzazione del personale - quali *username*, *password*, etc - nonché di determinazione di coerenti termini di validità delle medesime);

- limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- responsabilizza ogni singolo utente riguardo alle attività di salvataggio e memorizzazione di dati, nell'ambito dei più ampi presidi posti dalla Società a tutela della sicurezza, dell'integrità e della riservatezza dei dati;
- effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare fenomeni anomali sulla rete aziendale;
- predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
- predispone e mantiene adeguate difese, fisiche e logiche, a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
- effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
- effettua, per quanto possibile, controlli sui contenuti del sito Internet aziendale.

CAPITOLO E.4.

Principi procedurali specifici nell'ambito dei delitti informatici e dei delitti in materia di violazione del diritto di autore.

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel precedente Capitolo, devono essere rispettati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole ed ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello. In particolare, la Società cura che siano rispettate le regole qui di seguito descritte.

1) Utilizzo gestione e monitoraggio dei sistemi informatici aziendali e 2) Utilizzo dei devices aziendali.

- a.** È fatto divieto di introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile;
- b.** è vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili senza l'assenso del soggetto responsabile;
- c.** è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le *password*, identificare le vulnerabilità, decifrare i *file* criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- d.** è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, con metodi differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;

- e.** è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società (o, comunque, rendere accessibili a terzi) le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale o di terze parti;
- f.** è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega), in assenza di espressa autorizzazione in tal senso;
- g.** è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- h.** è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- i.** è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- l.** è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- m.** è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- n.** la Società:
 - i)** fa sottoscrivere ai dipendenti, e agli altri soggetti eventualmente autorizzati in tal senso, uno specifico impegno al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
 - ii)** fornisce formazione periodica in materia in favore dei dipendenti sulle tematiche in oggetto, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
 - iii)** diffida i dipendenti dall'utilizzare i *devices* aziendali per scopi personali o, comunque, per scopi non consoni a quelli relativi all'attività lavorativa;
 - iv)** informa i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si debbano allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
 - v)** imposta i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
 - vi)** fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete *Internet*) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
 - vii)** limita gli accessi ai locali in cui sono ubicati i *server* unicamente al personale autorizzato;
 - viii)** protegge, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

- ix) cancella gli *account*, con particolare riferimento a quelli attribuiti agli amministratori di sistema, una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- x) informa tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
- xi) fornisce ogni sistema informatico di adeguati *firewall* e *antivirus* e fa sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
- xii) impedisce l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- xiii) limita l'accesso ai programmi e ai siti *Internet* che possano essere veicolo di distribuzione e diffusione di *virus* capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- xiv) qualora per la connessione alla rete *Internet* si utilizzino collegamenti *wireless*, protegge gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- xv) prevede un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi;
- xvi) informa adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere confidenziali i propri codici di accesso (*username* e *password*);
- xvii) limita l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati.

3) Gestione delle licenze per programmi software.

La Società garantisce:

- i) la predisposizione e la tenuta di un registro di tutti i *software* terzi in uso per lo svolgimento delle attività aziendali, scadenzando anche i termini d'uso delle relative licenze;
- ii) l'effettuazione di controlli periodici sui *software* installati nei PC aziendali al fine di individuare eventuali installazioni di programmi non autorizzati, prevenendo anche l'eliminazione forzata di eventuali contenuti non autorizzati;
- iii) l'effettuazione di periodica attività formativa/informativa in materia in favore dei dipendenti in merito alle tematiche in oggetto.

CAPITOLO E.5.

I controlli dell'OdV.

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero delle regole aziendali adottate ai fini della prevenzione dei reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle attività sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate. È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE
“F”

Delitti di criminalità organizzata

Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24ter Decreto 231).

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24ter (di seguito i “**Delitti di Criminalità Organizzata**”) ampliando la lista dei reati presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- “associazione per delinquere” di cui all'art 416 c.p.;
- “associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù [ex art. 600 c.p.] alla tratta di persone [ex art. 601 c.p.] o all'acquisto e alienazione di schiavi [ex art. 602 c.p.]” di cui all'art. 416, comma 6 c.p.;
- “associazione di stampo mafioso anche straniero” di cui all'art. 416bis c.p.;
- “scambio elettorale politico-mafioso” di cui all'art. 416ter c.p.;
- “sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione” di cui all'art. 630 c.p.;
- “associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope” di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- “delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine” di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.

Da un'analisi preliminare dei rischi relativi alle attività poste in essere dalla Società è emerso che il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 416, comma 6, c.p., 416-bis, 416-ter c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è assai remoto.

Si fornisce, invece, qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24ter del Decreto ritenuta *prima facie* rilevante per la Società e prevista dall'art. 416 c.p.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

La norma è diretta a tutelare l'ordine pubblico attraverso la repressione dell'associazione, al fine di rimuovere il pericolo derivante dalle condotte delittuose oggetto di programmazione.

Il reato associativo è caratterizzato dai seguenti elementi fondamentali:

1) **stabilità e permanenza**: il vincolo associativo deve essere stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, nonché prescindendo dai medesimi;

2) **indeterminatezza del programma criminoso**: l'associazione per delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato o più reati già determinati; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere una serie indeterminata di delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);

3) **esistenza di una struttura organizzativa**: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, sia adeguata - attraverso la distribuzione di compiti e ruoli - a realizzare il programma criminoso ed a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come “promotori” e “capi”. In altri termini, per promotore è da intendersi colui che ha - appunto - promosso originariamente la costituzione dell'associazione; per costitutore colui che, insieme al promotore, determina la nascita del sodalizio; mentre per organizzatore colui che ne regola l'attività, con funzione di eterodirezione.

Sono puniti altresì (ma con una pena più mite) tutti coloro che partecipano all'associazione. Per quanto concerne il partecipe, egli è colui che mette stabilmente a disposizione del sodalizio il proprio contributo. Egli è inoltre stabilmente inserito nella struttura associativa, restando sempre a disposizione, con la consapevolezza e volontà di fornire un apporto continuativo all'operatività dell'associazione. Rileva quindi anche il mero concorso morale alla vita associativa, determinando un mero rafforzamento dei propositi

Il reato di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 c.p., assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello “*transnazionale*” ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera “transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

CAPITOLO F.2.

Attività Sensibili in materia di delitti di criminalità organizzata.

Le principali attività sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Selezione delle controparti contrattuali (quali, ad esempio, i fornitori, i consulenti, i clienti privati);
- 2) Gestione dei contratti con la Pubblica Amministrazione; gli Enti pubblici; le Società private
- 3) Selezione e assunzione del personale.

CAPITOLO F.3.

Principi generali di comportamento.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari del Modello 231 di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- instaurare rapporti con soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche, senza aver rispettato i criteri e le metodologie di selezione previsti dalle regole aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- la persistenza in capo alle controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

CAPITOLO F.4.

Principi procedurali specifici in materia di reati di criminalità organizzata.

Nello svolgimento delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale, la Società - anche adottando apposite procedure - cura che siano rispettati i principi di seguito descritti.

1) Selezione delle controparti contrattuali (quali, ad esempio, i fornitori, i consulenti, i clienti privati) e 2) Gestione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, con Enti Pubblici o Società Private.

- a. I rapporti tra la Società e le sue controparti contrattuali, laddove implicino la collaborazione per uno scopo comune, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b. le controparti contrattuali devono essere scelte con metodi trasparenti - nel rispetto di criteri oggettivi di valorizzazione del merito e della professionalità - e secondo modalità standardizzate, che prevedano il coinvolgimento di più soggetti;
- c. la Società verifica, sia in fase di primo incarico sia periodicamente, la sussistenza dei necessari requisiti (ad esempio, di professionalità e onorabilità) per l'esercizio dell'attività delle suddette controparti, richiedendo a queste ultime di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti;
- d. i contratti con qualsiasi controparte devono contenere (anche in caso di rinnovo) Clausole 231, vale a dire clausole attraverso cui la controparte si impegna ad agire in conformità alle regole ed ai principi dettati all'interno del Modello 231 adottato dalla Società;
- e. nel caso in cui i rapporti con le controparti siano già in essere ovvero non siano regolati da un contratto scritto, la Società invia a tali controparti una "informativa 231", con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231.

3) Selezione e assunzione del personale.

Il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:

- individuazione dei soggetti competenti a gestire eventuali assunzioni;
- strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;
- applicazione di criteri oggettivi - basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità - nella scelta del candidato più idoneo all'assunzione e nell'individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
- verifica dell'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;

- conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo.

Per i presidi in fase di gestione dei rapporti con il personale, si rinvia, per quanto applicabile, ai presidi previsti nella **Parte Speciale A, in relazione all'attività di "Selezione e assunzione del personale"**.

CAPITOLO F.5.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua dei controlli periodici diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle regole interne adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE
“G”

Reati Ambientali

CAPITOLO G.1.

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25undecies, D. Lgs. n. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25undecies del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali"), che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

G.1.2. Le fattispecie di cui al D.Lgs. 152/2006 (COD. AMB.).

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 COD. AMB.).

L'attività di gestione di rifiuti senza autorizzazione è un reato specificamente previsto dall'articolo 256 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente, di seguito anche COD. AMB.).

In particolare la norma sanziona chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Le sanzioni applicabili sono:

- a. l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di **rifiuti non pericolosi**;
- b. l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di **rifiuti pericolosi**.

L'articolo 256 fa riferimento alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. Per univoca giurisprudenza, trattasi di condotte alternative, per cui è sufficiente il compimento anche di una sola di esse affinché si realizzi il reato di gestione illecita dei rifiuti.

È opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità a titolo di concorso, laddove la medesima li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 COD. AMB.).

L'art. 258 stabilisce che siano punite le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

È, inoltre, prevista l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Vi è responsabilità anche nel caso in cui le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute, ovvero nel caso in cui le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle Autorità.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 COD. AMB.).

L'articolo 259 del D.Lgs. n. 152/2006 punisce il traffico illecito di rifiuti mantenendo la definizione introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1013/2006.

L'articolo 259 del D.Lgs. n. 152/06 è rubricato "traffico illecito di rifiuti" si riferisce al trasporto transfrontaliero di materiale di scarto e si presenta come una norma in bianco che rimanda alla normativa comunitaria extrapenale in funzione integrativa.

La normativa italiana in materia di circolazione di rifiuti è integrata dalla normativa comunitaria, in particolare dai regolamenti.

Ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 152/06, le spedizioni transfrontaliere sono disciplinate dai regolamenti comunitari e dagli accordi bilaterali.

L'attività di "traffico illecito di rifiuti" deve intendersi equivalente a quella di "spedizione illegale di rifiuti" ai sensi della più recente normativa comunitaria.

La commissione del reato ex articolo 259 del D.Lgs. 152/06 comporta, perciò, la disattesa degli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria e propri dell'Unione europea, ossia: la garanzia di un controllo e di una sorveglianza minima sulla circolazione dei materiali di scarto; il rispetto degli obblighi previsti per le attività di intermediazione per il recupero e delle relative notifiche e comunicazioni inerenti allo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Il perseguimento degli obiettivi nominati in precedenza, prevede, *in primis*, una "griglia" di responsabilità determinate in ragione dei compiti e dei ruoli ricoperti dai singoli soggetti coinvolti nella spedizione dei rifiuti.

Il primo ed essenziale onere previsto dalla normativa dell'Unione europea riguarda gli obblighi di notifica che devono essere assolti utilizzando i moduli di notifica e di movimento previsti dalla normativa comunitaria, fornendo sia le specifiche informazioni richieste sia le necessarie garanzie finanziarie.

L'articolo 49 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 esige che il trasporto dei rifiuti avvenga senza pericolo per la salute umana e con metodi ecologicamente corretti; i privati coinvolti nella spedizione dei rifiuti devono operare con trasparenza garantendo, altresì, il rispetto del principio di tracciabilità e di salubrità delle operazioni.

L'Unione europea, di concerto con gli Stati membri, deve garantire la regolarità delle fasi e dei contenuti delle spedizioni; a tal fine, in caso di operazioni di recupero dovrà essere preventivamente accertato che gli impianti di destinazioni siano idonei all'operazione in oggetto e che, qualora tali garanzie siano venute meno, le autorità competenti devono vietare la spedizione ed il trasporto dei rifiuti.

Laddove il traffico illecito di rifiuti sia condotto in forma organizzata, vale a dire *“attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”*, la condotta è sanzionata ai sensi dell'art. 452^{quaterdecies} c.p. (oggetto di esame *infra*).

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260^{BIS} COD. AMB.).

L'art. 260^{bis} punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

G.1.3. Fattispecie di cui al Libro II, Titolo VI bis, Codice Penale.

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452^{BIS} C.P.).

Ai sensi dell'art. 452^{bis} c.p. - così come introdotto con la L. 22 maggio 2015 n. 68 - il reato di inquinamento ambientale punisce *“con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sul significato degli elementi costitutivi del reato di inquinamento ambientale, individuandone l'estensione applicativa.

Dunque, i punti fermi individuati dalla suddetta giurisprudenza posso individuarsi nelle seguenti definizioni:

“abusività”: indica *“la condotta posta in essere non soltanto in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali”* - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative.

Con la precisazione che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma.

“compromissione e deterioramento”: consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi⁴, chiarendo, peraltro, che non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452^{quater} c.p.

“significativi e misurabili”: si è ulteriormente chiarito che il termine “significativo”, nella sua accezione letterale, denota senz’altro incisività e rilevanza, mentre “misurabile” può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile, escludendo, sulla base dell’assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi, l’esistenza di un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, che pur rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge, mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti.

In conclusione, dunque, il reato di inquinamento ambientale si configura con una condotta posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni, sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime ovvero in violazione di leggi statali o regionali che comporta uno squilibrio funzionale ovvero strutturale - incisivo, rilevante, quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile - della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema.

DELITTI COLPOSI CONTRO L’AMBIENTE (ART. 452^{QUINQUIES} C.P.).

La norma prevede che, qualora taluno dei fatti di cui agli articoli 452^{bis} e 452^{quater} c.p. (inquinamento ambientale e disastro ambientale) sia commesso per colpa, le pene ivi previste siano diminuite da un terzo a due terzi. Le pene sono ulteriormente diminuite nel

caso dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452 *QUATERDECIES* C.P.).

Per integrare la presente fattispecie occorrono:

- una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, attraverso cui vengano realizzate - in via alternativa - le condotte di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque di gestione di rifiuti;
- un'ingente quantità di rifiuti, quale oggetto materiale del reato;
- il carattere abusivo dell'attività di gestione.

Questo delitto ha natura di reato necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie, e di pura condotta, in quanto è su quest'ultima che si incentra tutto il disvalore penale. Si caratterizza, inoltre, per il dolo specifico consistente nella circostanza che il soggetto attivo della condotta abbia agito al fine precipuo di perseguire un ingiusto profitto.

CAPITOLO G.2.

Attività sensibili nell'ambito dei reati ambientali.

L'attività sensibile identificata dalla Società con riferimento ai reati ambientali è la gestione dei rifiuti.

CAPITOLO G.3.

Principi generali di comportamento.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari del Modello 231 adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali, sopra individuati. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai destinatari un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello 231;
- b) all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche

della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25^{undecies} del Decreto;
- divieto di porre in essere che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo non equivoco alla loro commissione;
- promozione tra tutti i destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
- laddove la Società, ai fini dell'esercizio della propria attività, sia destinataria di un provvedimento autorizzativo/concessorio in materia ambientale, è fatto obbligo a tutti i destinatari di attenersi scrupolosamente alle condizioni e ai parametri in esso indicati.

CAPITOLO G.4.

Principi procedurali specifici in tema di reati ambientali.

Nello svolgimento dell'attività sensibile individuata nella presente Parte Speciale, la Società - anche adottando apposite procedure - cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione dei rifiuti.

La Società, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti dagli uffici vigila sulla corretta gestione di tali rifiuti, anche laddove affidata a terzi, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti e, in particolare:

- affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali;
- in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; (c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e (d) il metodo di trattamento o recupero;
- in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati;
- svolge controlli periodici sulle imprese a cui sono affidate le suddette attività;
- nei contratti con queste ultime, cura che siano inserite – oltre, ovviamente, alla Clausola 231 – clausole a tutela della Società che prevedano la garanzia da parte dei fornitori/appaltatori/subappaltatori circa il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché l'obbligo per gli stessi di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc.

CAPITOLO G.5.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche o integrazioni rispetto all'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti all'Attività Sensibile sopra individuata e alla prevenzione dei reati ambientali.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE
“H”

Reati tributari

CAPITOLO H.1.

Le fattispecie dei reati tributari (art. 25quiquiesdecies D.Lgs. 231/2001).

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019), ha introdotto nel Decreto 231 l’art. 25quiquiesdecies, rubricato “reati tributari”.

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i destinatari del presente Modello 231, vengono di seguito descritte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, espressamente richiamate all’interno dell’art. 25quiquiesdecies Decreto 231.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000).

Il reato in esame può essere commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. È prevista una pena inferiore se l’ammontare degli elementi passivi fittizi risulta inferiore all’importo di Euro centomila.

La fattispecie in esame richiede, a titolo di coefficiente psicologico, il dolo specifico ovvero la condotta tipica deve essere realizzata al precipuo scopo di “evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000).

Fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi,
quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore ad Euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non integrano mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Anche tale fattispecie prevede il dolo specifico di evasione.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000).

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a euro due milioni.

A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il presente reato è rilevante ai fini del Decreto 231, solo se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno pari o superiore a 10 milioni di Euro.

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000).

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non venga presentata, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa sia superiore - con riferimento a taluna delle singole imposte - ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non venga presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Anche la presente ipotesi di reato è rilevante ai fini del Decreto 231, solo se commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno pari o superiore a 10 milioni di Euro.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000).

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2 dell'art. 8 D.Lgs. 74/2000, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Viene prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, in relazione al singolo periodo d'imposta, risulta inferiore ad euro centomila.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000).

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000).

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Viene prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi risulta superiore ad euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi risulta superiore ad Euro duecentomila.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10^{QUATER} D.LGS. 74/2000).

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231, se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno pari o superiore a 10 milioni di Euro.

Si precisa che le richiamate fattispecie di dichiarazione infedele; omessa dichiarazione e indebita compensazione sono state introdotte all'interno dell'art. 25^{quinquiesdecies} del Decreto 231 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di attuazione della cosiddetta "Direttiva PIF"). In particolare, ai sensi del comma 1^{bis} dell'art. 25^{quinquiesdecies} (come modificato dal D.lgs. 4 ottobre 2022 n. 156), tali fattispecie acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, laddove siano: "commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno pari o superiore a 10 milioni di Euro".

CAPITOLO H.2.

Attività sensibili in relazione ai reati tributari.

Le principali attività sensibili, in relazione ai reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato sono le seguenti:

- 1) Predisposizione delle scritture contabili, delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali;
- 2) Conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione per fini fiscali;
- 3) Gestione della fatturazione;
- 4) Gestione degli asset mobiliari ed immobiliari;
- 5) Gestione dei flussi finanziari;
- 6) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale.

CAPITOLO H.3.

Principi generali di comportamento.

L'obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei reati nella medesima considerati, è rappresentato dalla circostanza che tutti i destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi, che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee ad integrare i reati tributari sopra richiamati.

In particolare, nell'espletamento di tutte le attività a rischio devono essere adottate e rispettate:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa gerarchico-funzionale;
- le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione della Società;
- le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale; nonché le procedure interne o prassi aziendali che su tali norme si fondano;
- le procedure interne relative alla gestione dei sistemi informatici;

I destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato

rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali interne, in tutte le attività sensibili, individuate nella presente Parte Speciale;
- agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
- conservare in modo adeguato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- attuare la cosiddetta “segregazione dei ruoli” nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- agevolare i compiti attribuiti all’Organo di revisione;
- garantire la massima correttezza nell’ambito dei rapporti con l’Amministrazione fiscale e la massima trasparenza e fedeltà nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

La Società, all’atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, cura che:

- a. vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente esistenti;
- b. vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente spettanti.

CAPITOLO H.4.

Principi procedurali specifici in materia di reati tributari.

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1)Predisposizione delle scritture contabili, delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali.

a. Nella predisposizione delle scritture contabili, la Società adotta principi volti a garantire:

- i) a tracciabilità dei flussi e l’identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili;
- ii) che le scritture contabili rilevanti a fini fiscali siano correttamente conservate;
- iii) il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste in materia contabile (fatturazione, contabilità, pagamento, archiviazione della documentazione);

b. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che:

- i) non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- ii) non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

2) Conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione per fini fiscali.

La Società garantisce che:

- i) una copia dei documenti fiscali sia anche conservata in formato digitale e protetta da un adeguato sistema di *back-up* e da apposita procedura di protezione in caso di attacchi informatici o malfunzionamenti dei sistemi informatici della Società;
- ii) in caso di ispezioni, tutti i documenti fiscali e le scritture contabili siano prontamente accessibili e vengano messe a disposizione dei funzionari pubblici, in maniera completa e trasparente.

3) Gestione della fatturazione.

a. L'attività di fatturazione, sia attiva sia passiva, è improntata al rispetto del principio di segregazione dei ruoli. In particolare, la Società, tramite più soggetti, garantisce i seguenti controlli, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi (e, in ogni caso, prima di porre queste ultime in pagamento):

- i) controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;
- ii) controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
- iii) controllo della corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto;
- iv) controllo circa la corrispondenza del contratto/ordine di acquisto, fattura e autorizzazione al pagamento;

b. la Società garantisce che all'effettuazione di ciascuna operazione commerciale corrisponda la battitura di uno scontrino fiscale.

4) Gestione degli asset.

Nell'effettuazione di eventuali operazioni su asset - siano essi asset fisici (quali un immobile o un macchinario per il laboratorio) ovvero partecipazioni societarie - la Società si impegna a garantire:

- i) l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo iter e per quanto riguarda le movimentazioni di flussi di denaro che gli stessi comportano;
- ii) il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;

iii) che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

5) Gestione dei flussi finanziari.

Si rinvia, in quanto applicabili, alle previsioni di cui alle Parti Speciali A, B e C con particolare riferimento alla tematica della Gestione dei flussi finanziari.

6) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale.

a. La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione Fiscale;

b. in particolare, la Società si impegna a garantire che:

i) siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed a riscontrarne le richieste;

ii) qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva;

iii) i flussi comunicativi con l'Agenzia delle Entrate siano correttamente archiviati e vengano resi accessibili agevolmente all'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO H.5.

I controlli dell'OdV.

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari del Modello 231, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle attività sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle attività sensibili sopra individuate.

E', altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione ed a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE
“I”

Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

CAPITOLO I.1.

I.1.1. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25*quiquies*, D. Lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce, in primo luogo, ai delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 228/2003 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25*quiquies*, e sue modifiche e integrazioni).

Tra le fattispecie individuate ai sensi dell'art. 25*quiquies* del Decreto 231, l'unica potenzialmente rilevante in relazione all'operatività della Società risulta essere quella prevista e sanzionata ai sensi dell'art. 603*bis* c.p.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603*BIS* C.P.).

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si presenta oggi come una norma di portata generale, diretta a sanzionare i più gravi abusi perpetrati in danno dei lavoratori.

L'introduzione di tale disposizione trova la propria *ratio* nell'intenzione del legislatore di colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia.

La norma punisce chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

I.1.2. La fattispecie di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25^{duodecies} D. Lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce altresì all'“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, fattispecie introdotta nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all'art. 25^{duodecies}, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603^{bis} c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l'art. 25^{duodecies} del Decreto 231 è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”*), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25^{duodecies} richiama l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3^{bis}, 3^{ter} e 5 che riguardano le condotte di chi *“dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato”* o ne favorisce la permanenza *“al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità”*.

CAPITOLO I.2.

Attività sensibili nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Le principali attività sensibili, con riferimento al rischio di commissione delle fattispecie trattate nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Selezione ed assunzione del personale;
- 2) Gestione degli acquisti di beni e servizi.

CAPITOLO I.3.

Principi generali di comportamento.

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei reati dalla stessa esaminati, è che tutti i destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi, che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale, adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa.

In particolare, i destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

In tema di impiego diretto di cittadini di Paesi extra-UE:

- la Società adotta presidi volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi extra-UE privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;

- la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi extra-UE soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza.

CAPITOLO I.4.

Principi procedurali specifici nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Selezione e assunzione del personale.

- a. Nell'instaurazione dei rapporti di lavoro, la Società considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica. La Società garantisce, altresì, sempre il rispetto, nei confronti dei propri lavoratori, di condizioni di lavoro dignitose;
- b. la Società adotta presidi formali volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- c. La Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- d. La Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
- e. in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi extra-UE, la Società si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- f. in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, la Società garantisce la verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che, in caso di scadenza dello stesso, i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- g. la Società garantisce che il rinnovo del contratto di lavoro ovvero il proseguimento del rapporto di lavoro siano subordinati al mantenimento/rinnovo del permesso di soggiorno e che al venir meno del permesso di soggiorno il rapporto di lavoro si sospenda in attesa del rinnovo dello stesso;
- h. la Società assicura che, in caso di utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, il rapporto con l'agenzia fornitrice sia disciplinato da accordo scritto e preveda - *inter alia* - l'obbligo dell'agenzia a non porre in essere comportamenti che

violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello adottato dalla Società.

2) Gestione degli acquisti di beni e servizi.

a. Nella conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato (quali, ad esempio, le imprese per le pulizie e per le opere di manutenzione): vengono adottati presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino per le attività svolte in favore della Società cittadini di Paesi extra-UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con congruo preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti copia del DURC relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
- la facoltà da parte della Società di richiedere tutti i documenti occorrenti ad un completo e tempestivo esame della regolarità delle posizioni lavorative;
- il divieto per l'appaltatore di subappaltare le attività in mancanza della preventiva autorizzazione del committente;
- l'obbligo da parte dell'appaltatore di instaurare rapporti solo con subappaltatori che garantiscano il rispetto delle disposizioni giuslavoristiche vigenti, comprese quelle relative all'assunzione di lavoratori provenienti da Paesi extra-UE, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto;

b. la Società cura, inoltre, che:

- i lavoratori operanti alle dipendenze o, comunque, al servizio degli appaltatori e/o subappaltatori non operino in condizioni di sfruttamento;
- gli appaltatori e/o subappaltatori non impieghino lavoratori approfittando dello stato di bisogno degli stessi.

CAPITOLO I.5.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari del Modello 231, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle attività sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi dipendente o esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.